

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2004/C 79 E/01	Posizione comune (CE) n. 17/2004, del 7 gennaio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE sull'igiene dei prodotti alimentari	1
2004/C 79 E/02	Posizione comune (CE) n. 18/2004, del 26 gennaio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾	15
2004/C 79 E/03	Posizione comune (CE) n. 19/2004, del 6 febbraio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati	59



(¹) Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 17/2004

definita dal Consiglio il 7 gennaio 2004

**in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . ,
relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi
organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della
direttiva 1999/13/CE sull'igiene dei prodotti alimentari**

(2004/C 79 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ⁽³⁾, stabilisce i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti, compresi i composti organici volatili (in seguito denominati «COV»), da conseguire entro il 2010 nel quadro della strategia comunitaria integrata per combattere l'acidificazione e l'ozono troposferico, ma non prevede valori limite per le emissioni di questi inquinanti da fonti specifiche.
- (2) Per rispettare i limiti nazionali di emissione di COV gli Stati membri devono agire su differenti categorie di fonti di tali emissioni.
- (3) La presente direttiva integra le misure adottate a livello nazionale per assicurare il rispetto dei limiti di emissione di COV.
- (4) In mancanza di disposizioni comunitarie, le legislazioni degli Stati membri che prevedono valori limite di COV per alcune categorie di prodotti possono differire. Tali divergenze, unitamente alla mancanza di una siffatta legislazione in alcuni Stati membri, potrebbero creare inutili ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza nell'ambito del mercato interno.

⁽¹⁾ GU C 220 del 16.9.2003, pag. 43.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 7 gennaio 2004 e posizione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

- (5) È pertanto necessario armonizzare le leggi e le disposizioni nazionali che, al fine di combattere la formazione di ozono troposferico, fissano valori limite per il contenuto di COV nei prodotti contemplati dalla presente direttiva per garantire che non limitino la libera circolazione di tali prodotti.
- (6) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire la riduzione delle emissioni di COV, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le emissioni di COV in uno Stato membro influenzano la qualità dell'aria negli altri Stati membri, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (7) Il contenuto di COV di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria determina emissioni significative di COV nell'atmosfera, che contribuiscono alla formazione a livello locale e transfrontaliero di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera.
- (8) Il contenuto di COV di talune pitture e vernici e di taluni prodotti per carrozzeria dovrebbe essere ridotto, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, tenendo conto delle condizioni climatiche.
- (9) Per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente è necessario stabilire e rispettare un contenuto massimo di COV per i prodotti contemplati dalla presente direttiva.
- (10) È opportuno prevedere misure transitorie per i prodotti fabbricati prima dell'entrata in vigore delle prescrizioni della presente direttiva.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rilasciare licenze individuali per la vendita e l'acquisto a fini specifici di quantità strettamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di solventi stabiliti dalla presente direttiva.

- (12) La presente direttiva integra le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura di sostanze e preparati chimici.
- (13) La protezione della salute dei consumatori e/o dei lavoratori e la protezione dell'ambiente di lavoro non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, pertanto, quest'ultima non dovrebbe influire sulle misure adottate a tal fine dagli Stati membri.
- (14) È necessario monitorare il contenuto massimo di COV per stabilire se le concentrazioni di COV riscontrate in ciascuna categoria di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria previste dalla presente direttiva rientrano nei limiti consentiti.
- (15) Dato che il contenuto di COV dei prodotti utilizzati per taluni lavori di carrozzeria è ora regolamentato dalla presente direttiva, occorrerebbe pertanto modificare la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (1).
- (16) Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter mantenere o introdurre misure nazionali per il controllo delle emissioni derivanti da attività di carrozzeria di veicoli riguardanti il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.
- (17) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prodotti venduti per uso esclusivo in stabilimenti autorizzati ai sensi della direttiva 1999/13/CE in cui le misure di riduzione delle emissioni prevedono mezzi alternativi per raggiungere livelli almeno equivalenti di riduzione delle emissioni di COV.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.
- (20) Dovrebbe essere effettuata una revisione per ridurre il contenuto di COV di prodotti che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva ed eventualmente per ridurre ulteriormente i valori limite di COV già previsti.

(1) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

- (21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente direttiva mira a limitare il contenuto totale di COV in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria allo scopo di prevenire o ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, la presente direttiva armonizza le specifiche tecniche di talune pitture e vernici e di taluni prodotti per carrozzeria.
3. La presente direttiva si applica ai prodotti di cui all'allegato I.
4. La presente direttiva non pregiudica né altera le misure, compresi gli obblighi in materia di etichettatura, adottate a livello comunitario o nazionale per proteggere la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «autorità competente», la o le autorità o gli organismi responsabili, in base alle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
- 2) «sostanze», qualsiasi elemento chimico e i suoi composti, quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;
- 3) «preparato», qualsiasi miscela o soluzione composta di due o più sostanze;
- 4) «composto organico», qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto od un alogeno, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
- 5) «composto organico volatile (COV)», qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- 6) «contenuto di COV», la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non è considerata parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che in fase di essiccamento reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;
- 7) «solvente organico», qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
- 8) «rivestimento», qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola con effetto decorativo, protettivo o altro effetto funzionale su una determinata superficie;
- 9) «pellicola», uno strato continuo risultante dall'applicazione su un supporto di uno o più rivestimenti;
- 10) «rivestimenti a base acquosa (BA)», i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua;
- 11) «rivestimenti a base solvente (BS)», i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di solventi organici;
- 12) «immissione sul mercato», la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o meno. L'importazione nel territorio doganale comunitario viene considerata come immissione sul mercato ai sensi della presente direttiva.

Articolo 3

Requisiti

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di cui all'allegato I siano immessi sul mercato nel loro territorio a partire dalle date stabilite nell'allegato II solo se hanno un contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell'allegato II e se sono conformi all'articolo 4.

Per determinare la conformità ai valori di contenuto massimo di COV di cui all'allegato II, si impiegano i metodi analitici di cui all'allegato III.

Per i prodotti di cui all'allegato I a cui devono essere aggiunti solventi o altri componenti contenenti solventi affinché siano pronti all'uso, i valori limite di cui all'allegato II si applicano al contenuto di COV del prodotto pronto all'uso.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri esentano dall'osservanza dei suddetti requisiti i prodotti venduti per l'uso esclusivo in un'attività contemplata dalla direttiva 1999/13/CE e svolta in un impianto registrato o autorizzato a norma degli articoli 3 e 4 di detta direttiva.

3. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d'epoca designati da autorità competenti come aventi particolare valore storico e culturale, gli Stati membri possono concedere singole autorizzazioni alla vendita e all'acquisto in quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di COV stabiliti nell'allegato II.

4. I prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva che risultano essere stati prodotti anteriormente alle date stabilite nell'allegato II e che non soddisfano i requisiti del paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato per un periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore del requisito che si applica al prodotto in questione.

Articolo 4

Etichettatura

Gli Stati membri provvedono affinché al momento dell'immissione sul mercato i prodotti di cui all'allegato I siano muniti di un'etichetta. L'etichetta indica:

- la sottocategoria del prodotto e il pertinente valore limite di COV espresso in g/l di cui all'allegato II;
- il contenuto massimo di COV espresso in g/l del prodotto pronto all'uso.

Articolo 5

Autorità competente

Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva e ne informano la Commissione entro ... (*).

Articolo 6

Monitoraggio

Gli Stati membri stabiliscono un programma di monitoraggio allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 7

Comunicazione dei dati

Gli Stati membri comunicano i risultati del programma di monitoraggio, al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, e le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3. Le due prime relazioni sono trasmesse alla Commissione 18 mesi dopo le date entro le quali occorre conformarsi ai valori di contenuto massimo di COV di cui all'allegato II; successivamente una relazione è trasmessa ogni cinque anni. La Commissione elabora preventivamente un formato comune per la trasmissione dei dati del monitoraggio secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. I dati sono trasmessi con frequenza annuale alla Commissione su sua richiesta.

(*) Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

*Articolo 8***Libera circolazione**

Gli Stati membri non possono, a motivo del fatto che sono trattati nella presente direttiva, vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato di prodotti che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva i quali, pronti all'uso, sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

*Articolo 9***Revisione**

La Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio:

1. entro il 2008, una relazione basata sui risultati della revisione di cui all'articolo 10 della direttiva 2001/81/CE. Tale relazione esamina:
 - a) il margine d'intervento e il potenziale per riduzioni del contenuto di COV nei prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, compresi gli aerosol per pitture e vernici;
 - b) l'eventuale introduzione di una ulteriore riduzione del contenuto di COV (fase II) per i prodotti per carrozzeria;
 - c) gli eventuali nuovi elementi relativi all'impatto socio-economico dell'attuazione della fase II per quanto riguarda pitture e vernici.
2. Entro 30 mesi dalla data di applicazione dei valori limite di contenuto di COV di cui all'allegato II, fase II, una relazione che tenga conto, in particolare, delle relazioni di cui all'articolo 7 e di tutti gli sviluppi tecnologici nella fabbricazione di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria. Tale relazione esamina il margine d'intervento e il potenziale per un'ulteriore riduzione del contenuto di COV nei prodotti contemplati dalla presente direttiva, compresa l'eventuale distinzione tra pitture usate per interni e per esterni delle sottocategorie d) e e) dell'allegato I, punto 1.1 e dell'allegato II, sezione A.

Ove opportuno, le relazioni sono corredate di proposte di modifica della presente direttiva.

*Articolo 10***Sanzioni**

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro ... (*) e le comunicano tempestivamente ogni successiva modifica.

(*) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

*Articolo 11***Adeguamento al progresso tecnico**

Le eventuali modifiche necessarie per adeguare l'allegato III al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

*Articolo 12***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 13***Modifica della direttiva 1999/13/CE**

1. La direttiva 1999/13/CE è così modificata:

all'allegato I, nella sezione «Finitura di veicoli», è soppresso il seguente trattino:

«— il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione, o».

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o inserire misure nazionali per il controllo delle emissioni dovute ad attività di finitura di veicoli sopresse dall'ambito di applicazione della direttiva 1999/13/CE.

*Articolo 14***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 15

Entrata in vigore della direttiva

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini della presente direttiva per pitture e vernici si intendono i prodotti appartenenti alle sottocategorie di seguito elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse.
 - 1.1. Sottocategorie:
 - a) «pitture opache per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) $\leq 25@60^\circ$;
 - b) «pitture lucide per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) $> 25@60^\circ$;
 - c) «pitture per pareti esterne di supporto minerale»: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
 - d) «pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica»: rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Si tratta di prodotti concepiti per i supporti di legno, di metallo o di plastica. Questa sottocategoria comprende i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
 - e) «vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne»: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi. Questa sottocategoria comprende gli «impregnanti opachi per legno»: rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici, secondo la definizione contenuta nella norma EN 927-1 (categoria semistabile);
 - f) «impregnanti non filmogeni per legno»: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5 μm , misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
 - g) «primer»: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
 - h) «primer fissanti»: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzuratura;
 - i) «pitture monocomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad es. strato di fondo e strato di finitura per plastica, strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, finiture anticorrosione, rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, resistenza ai graffiti, resistenza alla fiamma e rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
 - j) «pitture bicomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti destinati agli stessi usi dei monocomponenti, ma con l'aggiunta di un secondo componente (ad es. ammine terziarie) prima dell'applicazione;
 - k) «pitture multicolori»: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
 - l) «pitture per effetti decorativi»: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati con vari strumenti durante la fase di essiccazione.
 2. Ai fini della presente direttiva, per prodotti per carrozzeria si intendono i prodotti elencati nelle sottocategorie di seguito elencate. Essi sono usati per il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.
 - 2.1. Sottocategorie:
 - a) «prodotti preparatori e di pulizia»: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti;
 - i) i prodotti preparatori comprendono detersivi per la pulitura delle pistole a spruzzo ed altre apparecchiature, sverniciatori, sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e prodotti per eliminare il silicone;

- ii) «predetergente»: prodotto detergente per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
 - b) «Stucco/mastice»: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il fondo (surfacer);
 - c) «primer»: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione prima dell'applicazione di un fondo;
 - i) «fondo (surfacer)»: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione, l'adesione dello strato di finitura, e ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
 - ii) «primer universali per metalli»: rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali promotori di adesione, isolanti, fondi, sottofondi, primer per plastica, fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e fondi riempitivi a spruzzo;
 - iii) «primer fosfatante (wash primer)»: rivestimenti contenenti almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; rivestimenti usati come primer saldabili; e soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
 - d) «strato di finitura (topcoat)»: rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata. Comprende tutti i prodotti di finitura, come le basi e le vernici trasparenti:
 - i) «base (base coating)»: rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato, ma non la brillantezza o la resistenza della superficie;
 - ii) «vernice trasparente (clear coating)»: rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste;
 - e) «finiture speciali»: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali, come effetti metallici o perlato in un unico strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es. vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne e aerosol.
-

ALLEGATO II

A. CONTENUTO MASSIMO DI COV DELLE PITTURE E VERNICI

	Sottocategoria	Tipo	Fase I [g/l ⁽¹⁾] (dall'1.1.2007)	Fase II [g/l ⁽¹⁾] (dall'1.1.2010)
a)	Pitture opache per pareti e soffitti interni (Gloss ≤ 25@60 °)	BA	75	30
		BS	400	30
b)	Pitture lucide per pareti e soffitti interni (Gloss > 25@60 °)	BA	150	100
		BS	400	100
c)	Pitture per pareti esterne di supporto minerale	BA	75	40
		BS	450	430
d)	Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo	BA	150	130
		BS	400	300
e)	Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi	BA	150	130
		BS	500	400
f)	Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni)	BA	150	130
		BS	700	700
g)	Primer	BA	50	30
		BS	450	350
h)	Primer fissativi	BA	50	30
		BS	750	750
i)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni	BA	140	140
		BS	600	500
j)	Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es. pavimenti)	BA	140	140
		BS	550	500
k)	Pitture multicolori	BA	150	100
		BS	400	100
l)	Pitture con effetti decorativi	BA	300	200
		BS	500	200

⁽¹⁾ g/l di prodotto pronto all'uso.

B. CONTENUTO MASSIMO DI COV DEI PRODOTTI PER CARROZZERIA

	Sottocategoria	Rivestimenti	COV g/l ⁽¹⁾ (1.1.2007)
a)	Preparazione e pulizia	Prodotti preparatori Predetergente	850 200
b)	Stucchi/mastici	Tutti i tipi	250
c)	Primer	Fondo (surfacers) e primer universali (metallici) Wash primer	540 780
d)	Finiture	Tutti i tipi	420
e)	Finiture speciali	Tutti i tipi	840

⁽¹⁾ g/l di prodotto pronto all'uso. Fatta salva la sottocategoria a) qualsiasi contenuto di acqua del prodotto pronto all'uso dovrebbe essere detratto.

ALLEGATO III

METODI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Parametri	Unità di misura	Prova	
		Metodo	Data di pubblicazione
Contenuto di COV	g/l	ISO 11890-2	2002
Contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi	g/l	ASTMD 2369	2003

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 gennaio 2003, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 25 settembre 2003.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 18 giugno 2003.
3. Il 7 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

Scopo della direttiva, basata sull'articolo 95 del trattato, è armonizzare le leggi e disposizioni nazionali che, ai fini della protezione ambientale e della riduzione delle emissioni, stabiliscono valori limite per il tenore di solventi contenenti composti organici volatili (COV) in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria, al fine di garantire che la libera circolazione di tali prodotti non sia limitata.

I COV si muovono nell'atmosfera su lunghe distanze e rappresentano una delle principali fonti di inquinamento atmosferico transfrontaliero, trattandosi di sostanze che sono precursori dell'ozono.

La direttiva proposta contribuirà a far sì che gli Stati membri soddisfino i requisiti previsti nella direttiva sui limiti nazionali di emissione. Secondo la Commissione, in assenza di ulteriori interventi, il valore stimato delle emissioni di COV nel 2010 si attesterebbe a 7,1 milioni di tonnellate annue, mentre la direttiva sui limiti nazionali di emissione impegna gli Stati membri a non superare nel 2010 un limite complessivo comunitario di 6,5 milioni di tonnellate.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

La direttiva, che integra la direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti si ispira ad una nuova impostazione fondata sul prodotto ai fini della riduzione delle emissioni di COV. Il suo campo di applicazione comprende le pitture e le vernici, applicate a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e strutture connesse, nonché ai prodotti per carrozzeria utilizzati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.

Il nucleo della proposta è contenuto in due tabelle riportate nell'allegato II, in cui si fissa il contenuto massimo di COV espresso in g/l per pitture pronte all'uso suddiviso in 12 gruppi di prodotti impiegati come pitture e vernici decorative e in cinque gruppi di prodotti per carrozzeria. Il contenuto massimo fissato per questi ultimi prodotti dovrebbe essere in vigore dal 1° gennaio 2007. Per il mercato delle pitture decorative si propone un'impostazione in due fasi, con specifiche sempre più rigorose da mettere in vigore entro il 1° gennaio 2007 ed entro il 1° gennaio 2010.

La proposta stabilisce norme in materia di etichettatura nonché di monitoraggio e di comunicazione di dati.

La Commissione ha accettato la posizione comune adottata dal Consiglio.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

Nella sessione plenaria del 25 settembre 2003 il PE ha adottato 40 emendamenti della proposta.

Il Consiglio:

- a) *ha inserito* nella posizione comune, integralmente, parzialmente o in linea di massima, 26 emendamenti, e precisamente:

Gli emendamenti 1, 4 e 7 che chiedono un riferimento esplicito ai prodotti coperti dalla direttiva sono inseriti nei considerando 7, 8 e 14 rispettivamente.

L'emendamento 5 è in parte inserito nel considerando 9, con una formulazione alternativa.

L'emendamento 6 relativo ai veicoli antichi e pregiati è inserito in linea di massima nel considerando 11.

L'emendamento 84, che sopprime il riferimento alla salute umana dall'articolo 1, paragrafo 1 è accettato dal Consiglio.

L'emendamento 10 sulle misure nazionali è coperto nella sostanza dall'articolo 1, paragrafo 4.

L'emendamento 11 sulla definizione di contenuto massimo di COV è interamente coperto dalla nuova versione dell'articolo 2, paragrafo 6. Di conseguenza è stato anche aggiunto un chiarimento all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma relativo ai prodotti pronti all'uso.

La prima parte dell'emendamento 13 è inserita nell'articolo 2, paragrafo 7.

L'emendamento 14 sulla definizione di «rivestimento» è inserito nell'articolo 2, paragrafo 8.

L'emendamento 16 sulle misure che offrono un più elevato livello di protezione è coperto nella sostanza dal nuovo paragrafo 4 dell'articolo 1.

L'emendamento 19 che introduce una deroga per taluni veicoli si ritrova, nella sostanza, nell'articolo 3, paragrafo 3. L'articolo 7 è modificato di conseguenza.

L'emendamento 20 sull'etichettatura è in parte inserito nell'articolo 4, mentre il considerando 12 precisa che la direttiva integra le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura di sostanze e preparati chimici. In tale contesto si rammenta inoltre che l'articolo 1, paragrafo 4 relativo ad ulteriori misure comunitarie o nazionali si applica anche ai requisiti in materia di etichettatura.

L'emendamento 22 sugli edifici di interesse storico è coperto, nella sostanza, dall'articolo 3, paragrafo 3 e dall'articolo 7 sulla comunicazione dei dati.

L'emendamento 24 sui metodi di prova si ritrova all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, in collegamento con l'allegato III (nuovo).

L'emendamento 25 che richiede una relazione della Commissione sulle riduzioni in termini di formazione di ozono si ritrova, nella sostanza, nell'articolo 9. Il Consiglio opera tuttavia una distinzione tra talune voci specifiche per le quali è prevista una relazione nel 2008 ed altri che sarebbero oggetto di una seconda relazione, che la Commissione presenterebbe in una fase successiva.

Gli emendamenti 26 e 54 sulle misure a tutela della salute dei lavoratori sono coperte in linea di massima dall'articolo 1, paragrafo 4, in collegamento con l'articolo 8 riformulato dal Consiglio.

Gli emendamenti 46 e 48 sul contenuto massimo di COV per i prodotti inclusi nella sottocategoria d) dell'allegato II, sezione A sono inseriti nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'allegato II, sezione A. Il Consiglio ha tuttavia prorogato i termini del riesame della Commissione e ne ha ampliato sensibilmente la portata.

L'emendamento 31 sulla definizione di pitture e vernici decorative è accettata in parte nell'allegato I, sezione 1. Di conseguenza sono chiaramente esclusi gli aerosol, mentre i conservanti del legno e i rivestimenti protettivi ad elevato rendimento sono coperti nella misura in cui essi danno origine ad una pellicola, come previsto nell'allegato I, sezione 1.1.

L'emendamento 32 sulla definizione di «pitture opache per pareti e soffitti interni» è stato accettato integralmente e l'allegato II, sezione A, sottocategoria a) è stato modificato di conseguenza.

L'emendamento 33 è inserito integralmente nell'allegato I, sezione 1.1, sottocategoria d).

L'emendamento 34 sulla definizione di «prodotti per carrozzeria» è inserito in parte nell'allegato I. L'inclusione supplementare di altre attività (il rivestimento originale dei veicoli stradali ed il rivestimento dei veicoli stradali) non è stata approvata dal Consiglio.

L'emendamento 35 sulla definizione di «finiture speciali» per veicoli è stato accettato soltanto per quanto riguarda l'inclusione esplicita degli aerosol nell'allegato I, sezione 2.1, sottocategoria e). Quanto al resto dell'emendamento, il Consiglio non ha ritenuto giustificata dal punto di vista tecnico una riformulazione completa di tale sottocategoria.

L'emendamento 36 è inserito nell'allegato II, sezione A, sottocategoria e).

- b) *non ha accolto 14 emendamenti* (50, 2, 3, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 23, 28, 29, 30, 37) nella posizione comune. A tale riguardo il Consiglio si associa alla posizione assunta dalla Commissione.

In particolare, il Consiglio:

- non ha ampliato le finalità ed il campo di applicazione della direttiva, come proposto dagli emendamenti 50, 2, 3, 21 e 23, ed ha privilegiato un'impostazione limitata a tale proposito e in questa fase;
- ha ritenuto, riguardo agli emendamenti 8, 28, 29 e 30 sui prodotti per carrozzeria, che le emissioni derivanti da attività quali il rivestimento originale dei veicoli stradali e il rivestimento di rimorchi erano già opportunamente coperti dalla direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
- ha preferito non accettare gli emendamenti 9, 15, 17 e 18 poiché essi si riferiscono ad elementi già coperti dal testo della posizione comune (9, 15), o dal trattato (18) o dal diritto derivato (17);
- ha ritenuto non sufficientemente giustificato il valore minimo previsto dall'emendamento 37.

3. Principali novità introdotte dal Consiglio

Il Consiglio ha deciso di sopprimere il termine «decorative» dal *titolo* e dall'*articolo 1* (Finalità e ambito di applicazione) della direttiva. Il termine è stato ritenuto troppo limitato, tenuto conto del fatto che le pitture e vernici contemplate dalla direttiva sono definite nell'allegato I, sezione 1 come rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo.

La relazione tra le disposizioni della direttiva, volte a ridurre l'inquinamento atmosferico, ed altre misure a livello comunitario o nazionale per proteggere la salute umana è stata chiarita all'articolo 1, paragrafo 4.

All'*articolo 2* sono state aggiunte le definizioni di «preparato», «pellicola» e «immissione sul mercato». La definizione di «contenuto di COV» è stata inoltre riveduta.

L'*articolo 3* relativo agli Obblighi è stato oggetto di varie modifiche, tra cui l'aggiunta di:

- un riferimento all'allegato III (nuovo), che elenca i metodi analitici da impiegare per determinare la conformità con la direttiva;
- specifiche per quanto riguarda i prodotti utilizzati esclusivamente in impianti registrati o autorizzati ai sensi della direttiva 1999/13/CE, allorché sono utilizzati dei dispositivi di abbattimento dell'inquinamento (per evitare ripetizioni, l'ultima frase dell'allegato I, sezione 1 sulla definizione di pitture e vernici è stata soppressa);
- disposizioni relative alle scorte esistenti (*articolo 3*, paragrafo 4).

I termini per la presentazione delle prime due relazioni degli Stati membri, ai sensi dell'*articolo 7* (ed in collegamento con l'*articolo 9* sul riesame da parte della Commissione) sono stati collegati alle date stabilite nell'allegato II relative all'applicazione dei valori limite di COV (1.1.2007 e 1.1.2010). Successivamente, le relazioni saranno elaborate ogni cinque anni.

L'*articolo 9* sul riesame da parte della Commissione è stato interamente riformulato nella posizione comune del Consiglio. Ai sensi di tale articolo, la Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio due relazioni, corredate, se del caso, di proposte di modifica della direttiva. I paragrafi 1 e 2 dell'*articolo 9* contengono un elenco di elementi che la Commissione è tenuta ad esaminare. La prima relazione dovrebbe essere presentata nel 2008 mentre la seconda, fondata sull'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva, è prevista per il 2012 (ossia al più tardi 30 mesi dopo la data di attuazione dei valori di contenuto massimo di COV di cui all'allegato II, Fase II).

Nell'allegato I, sezione 2.1, sottocategoria a) che riguarda i prodotti preparatori e di pulizia destinati alle rifiniture dei veicoli, il primo trattino (pistole a spruzzo) è stato riformulato in modo da includere chiaramente tutti i prodotti preparatori.

I metodi analitici da utilizzare per determinare la conformità con i valori di contenuto massimo di COV della direttiva sono ora elencati esplicitamente nell'allegato III (nuovo) e possono essere adeguati, se necessario, dalla Commissione secondo la procedura del comitato di regolamentazione.

Infine sono state apportate aggiunte e modifiche ai considerando, per rispecchiare i nuovi elementi inseriti nella posizione comune.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, che incorpora gli emendamenti menzionati nella sezione III.2, lettera a), tenga ampiamente conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura. Esso rappresenta un primo ma importante passo verso un'impostazione orientata sul prodotto al fine di ridurre le emissioni di COV e che prevede un margine di tempo per consentire all'industria di adeguarsi, in quanto il calendario per la messa in conformità si estende fino al 2010. La posizione comune prevede inoltre due riesami successivi della Commissione, corredate, se del caso, da proposte di modifica della direttiva.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 18/2004**definita dal Consiglio il 26 gennaio 2004****in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. . . /2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . , relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

(2004/C 79 E/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione delle parti sociali e della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s'iscrivono nell'ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d'occupazione.
- (2) Il trattato non prevede, per l'adozione delle disposizioni del caso nel settore della sicurezza sociale per persone che non siano lavoratori subordinati, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽⁴⁾, è stato modificato e aggiornato in di-

verse occasioni al fine di tener conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, comprese le sentenze della Corte di giustizia, ma anche delle modifiche legislative a livello nazionale. Tali fattori hanno contribuito a rendere complesse e macchinose le norme di coordinamento comunitario. Pertanto, è essenziale sostituire tali norme e, allo stesso tempo, modernizzarle e semplificarle, per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione delle persone.

- (4) È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.
- (5) È necessario, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno della Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.
- (6) Lo stretto legame fra la legislazione sulla sicurezza sociale e le disposizioni contrattuali che integrano o sostituiscono tale legislazione e che sono state oggetto di una decisione da parte delle autorità pubbliche che le ha rese vincolanti o che ne ha esteso l'ambito di applicazione può richiedere una protezione analoga, per quanto concerne la loro applicazione, a quella offerta ai sensi del presente regolamento. Quale primo passo, occorrerebbe valutare l'esperienza degli Stati membri che hanno notificato tali regimi.
- (7) In ragione delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni nazionali riguardo al loro ambito d'applicazione *ratione personae*, è preferibile stabilire il principio secondo cui il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.
- (8) Il principio generale della parità di trattamento è di particolare importanza per i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, compresi i lavoratori frontalieri.
- (9) In varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali.

⁽¹⁾ GU C 38 del 12.2.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 75 del 15.3.2000, pag. 29.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 2004 e posizione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

- (10) Tuttavia, il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell'applicazione del principio della totalizzazione dei periodi.
- (11) L'assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro non può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente né rendere la sua legislazione applicabile.
- (12) Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell'assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo.
- (13) Le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d'acquisizione.
- (14) Questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso la totalizzazione dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell'apertura e del mantenimento del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonché mediante l'erogazione delle prestazioni alle diverse categorie di persone coperte dal presente regolamento.
- (15) È necessario assoggettare le persone che si spostano all'interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare.
- (16) All'interno della Comunità non c'è in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell'interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l'ambiente economico e sociale dell'interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza.
- (17) Allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, è opportuno stabilire come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma.
- (18) È necessario derogare a detta norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità.
- (19) In alcuni casi, possono beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità assimilate sia la madre che il padre e dato che, in quest'ultimo caso, tali prestazioni sono diverse dalle prestazioni parentali e possono essere assimilate a quelle di maternità strictu sensu in quanto sono erogate durante i primi mesi di vita del neonato, è opportuna una regolamentazione congiunta delle prestazioni di maternità e paternità assimilate.
- (20) Nel campo delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, occorrerebbe garantire una protezione che disciplini la situazione delle persone assicurate, nonché dei loro familiari, che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
- (21) Le disposizioni in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate sono state elaborate alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le disposizioni in materia di autorizzazione preventiva sono state migliorate, tenendo conto delle pertinenti decisioni della Corte di giustizia.
- (22) La posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari richiede disposizioni nel campo dell'assicurazione malattia adattate a questa situazione.
- (23) In vista delle differenze tra i diversi sistemi nazionali, è opportuno che gli Stati membri prevedano, se possibile, la prestazione di cure mediche per i familiari dei lavoratori frontalieri nello Stato membro in cui questi ultimi esercitano la loro attività.
- (24) Occorre prevedere disposizioni specifiche che disciplinino il divieto di cumulo delle prestazioni di malattia in natura e delle prestazioni di malattia in denaro dello stesso tipo di quelle oggetto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-215/99, Jauch, e C-160/96, Molenaar, sempreché le diverse prestazioni coprano lo stesso rischio.
- (25) In materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occorrerebbe disciplinare la situazione delle persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente allo scopo di garantirne la protezione.
- (26) Occorrerebbe, in materia di prestazioni d'invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le specificità delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell'invalidità e in caso d'aggravamento della stessa.

- (27) È necessario elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti qualora l'interessato sia stato sottoposto alla legislazione di uno o più Stati membri.
- (28) È necessario prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto.
- (29) Per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l'applicazione di tali clausole.
- (30) Come costantemente riaffermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio non è competente a emanare norme che impongano una restrizione del cumulo di due o più pensioni acquisite in Stati membri diversi tramite la riduzione dell'importo di una pensione acquisita soltanto a norma della legislazione nazionale.
- (31) Secondo la Corte di giustizia, è compito del legislatore nazionale emanare tali norme, tenendo presente che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti entro i quali devono essere applicate le disposizioni nazionali riguardo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione.
- (32) Per promuovere la mobilità dei lavoratori, è particolarmente opportuno facilitare la ricerca di un'occupazione nei vari Stati membri. È pertanto necessario assicurare un coordinamento più stretto e più efficace tra i regimi d'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici del lavoro in tutti gli Stati membri.
- (33) È necessario includere i regimi legali di prepensionamento nell'ambito di applicazione del presente regolamento, garantendo così la parità di trattamento e la possibilità di esportare le prestazioni di prepensionamento, come pure la liquidazione delle prestazioni familiari e le cure mediche agli interessati, in base alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno, dato che i regimi legali di prepensionamento vigono solo in un numero assai limitato di Stati membri, escludere la regola della totalizzazione dei periodi.
- (34) Tenuto conto che le prestazioni familiari hanno portata molto vasta, in quanto coprono sia situazioni che si potrebbero definire classiche, sia situazioni di carattere specifico, oggetto queste ultime delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e nella causa C-275/96 Kuusijärvi, occorre procedere alla regolamentazione di tutte le prestazioni.
- (35) Allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari.
- (36) Gli anticipi degli assegni alimentari sono anticipi recuperabili, intesi a compensare l'incapacità di un genitore ad adempiere al proprio obbligo giuridico di mantenere la sua prole, che è un obbligo derivante dal diritto di famiglia. Pertanto, tali anticipi non dovrebbero essere considerati una prestazione direttamente derivante dal sostegno della collettività a favore delle famiglie. Date queste peculiarità, a siffatti assegni alimentari non si dovrebbero applicare le norme di coordinamento.
- (37) Come la Corte di giustizia ha affermato ripetutamente, occorre interpretare rigorosamente le disposizioni che derogano al principio della esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale. In altri termini, esse possono applicarsi soltanto a prestazioni che soddisfano le condizioni richieste. Ne consegue che il capitolo 9 del titolo III del presente regolamento può applicarsi soltanto a prestazioni che siano speciali e a carattere non contributivo e elencate nell'allegato X del presente regolamento.
- (38) È necessario istituire una commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno Stato membro, incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere ulteriormente la collaborazione fra gli Stati membri.
- (39) Lo sviluppo e l'impiego di servizi informatici per lo scambio di informazioni richiedono l'istituzione, sotto l'egida della commissione amministrativa, di una commissione tecnica avente responsabilità specifiche nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati.
- (40) L'impiego di servizi informatici per lo scambio di dati fra istituzioni richiede disposizioni che garantiscano l'accettazione di documenti scambiati o trasmessi con mezzi elettronici allo stesso modo di quelli cartacei. Tali scambi si attuano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione di dati di carattere personale.
- (41) È necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento.

- (42) Conformemente al principio di proporzionalità e al postulato che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento a tutti i cittadini dell'Unione europea e al fine di trovare una soluzione che tenga conto dei vincoli che possono essere connessi alle specificità dei sistemi fondati sulla residenza, una deroga speciale mediante l'inserimento, nell'allegato XI, di un testo riguardante la «DANIMARCA», limitata al diritto a una pensione sociale esclusivamente per quanto riguarda la nuova categoria delle persone non attive, alla quale è stato esteso il presente regolamento, è stata giudicata adeguata data la specificità del sistema danese e tenuto conto del fatto che, a norma della legislazione vigente in Danimarca (legge sulle pensioni), dette pensioni sono esportabili dopo un periodo di residenza di dieci anni.
- (43) Conformemente al principio della parità di trattamento, è considerata adeguata, date le specificità della legislazione finlandese in materia di sicurezza sociale, una speciale deroga, mediante l'inserimento, nell'allegato XI, di un testo riguardante la «FINLANDIA», limitata alle pensioni nazionali basate sulla residenza, il cui obiettivo è di garantire che l'importo della pensione nazionale non sia inferiore all'importo della pensione nazionale calcolata come se i periodi di assicurazione maturati in qualsiasi altro Stato membro fossero maturati in Finlandia.
- (44) È necessario introdurre un nuovo regolamento che abroghi il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio. È tuttavia necessario che il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimanga in vigore e continui ad avere effetti giuridici ai fini di taluni atti ed accordi comunitari di cui la Comunità è parte, al fine di garantire la certezza del diritto.
- (45) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l'effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «attività subordinata», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
- b) «attività autonoma», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
- c) «persona assicurata», in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;
- d) «pubblico dipendente», la persona considerata tale o ad essa assimilata dallo Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;
- e) «regime speciale per pubblici dipendenti», qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato membro interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;
- f) «lavoratore frontaliero», qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- g) «rifugiato», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
- h) «apolide», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;
- i) «familiare»:
- 1) i) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;
- ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1 in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede.

- 2) Se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari.
- 3) Qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1) e 2), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;
- j) «residenza», il luogo in cui una persona risiede abitualmente;
- k) «dimora», la residenza temporanea;
- l) «legislazione», in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
- Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al comma precedente o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito d'applicazione purché lo Stato membro interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla alla Commissione delle Comunità europee. Tale dichiarazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- m) «autorità competente», per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;
- n) «commissione amministrativa», la commissione di cui all'articolo 71;
- o) «regolamento di applicazione», il regolamento di cui all'articolo 89;
- p) «istituzione», per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
- q) «istituzione competente»:
- i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni;
- ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;
- iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
- iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
- r) «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora», rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
- s) «Stato membro competente», lo Stato membro in cui si trova l'istituzione competente;
- t) «periodo di assicurazione», i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
- u) «periodo di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;
- v) «periodo di residenza», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;
- w) «pensione», non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;

- x) «prestazione di pensionamento anticipato», tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una «prestazione anticipata di vecchiaia» designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;
- y) «assegno in caso di morte», ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w);
- z) «prestazione familiare», tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I.

Articolo 2

Ambito d'applicazione «ratione personae»

1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.
2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri.

Articolo 3

Ambito d'applicazione «ratione materiae»

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
 - a) le prestazioni di malattia;
 - b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
 - c) le prestazioni d'invalidità;
 - d) le prestazioni di vecchiaia;
 - e) le prestazioni per i superstiti;
 - f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

- g) gli assegni in caso di morte;
- h) le prestazioni di disoccupazione;
- i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
- j) le prestazioni familiari.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.

4. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

5. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.

Articolo 4

Parità di trattamento

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Articolo 5

Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

- a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;
- b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

*Articolo 6***Totalizzazione dei periodi**

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:

- l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,
- l'ammissione al beneficio di una legislazione, o
- l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima,

al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.

*Articolo 7***Abolizione delle clausole di residenza**

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

*Articolo 8***Relazioni fra il presente regolamento e altri strumenti di coordinamento**

1. Nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Ciononostante, continuano ad appli-

carsi talune disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell'allegato II. Se per ragioni obiettive non è possibile estendere alcune di queste disposizioni a tutte le persone cui si applica il regolamento, ciò viene specificato.

2. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, convenzioni basate sui principi del presente regolamento e tenendo conto del suo spirito.

*Articolo 9***Dichiarazioni degli Stati membri sull'ambito di applicazione del presente regolamento**

1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione delle Comunità europee le dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all'articolo 58, nonché le eventuali future modifiche sostanziali. In tali notifiche è indicata la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, per le dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera l), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

2. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 10***Divieto di cumulo delle prestazioni**

Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE*Articolo 11***Norme generali**

1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si

applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

- b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;
- c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
- d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
- e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
4. Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.
- o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
- b) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
- a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
- b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.

Articolo 12

Norme particolari

1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgere un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi.

Articolo 13

Esercizio di attività in due o più Stati membri

1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro

Articolo 14

Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata

1. Gli articoli da 11 a 13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2. Qualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'interessato sia soggetto ad un'assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

3. Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.

4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro, l'assimilazione della residenza in un altro Stato membro a norma dell'articolo 5, lettera b), si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione del primo Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

Articolo 15

Gli agenti ausiliari delle Comunità europee

Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro in cui sono

occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari previsti a norma del regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d'opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d'entrata in servizio.

Articolo 16

Eccezioni agli articoli da 11 a 15

1. Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.

2. Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE

CAPITOLO 1

Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate

Sezione 1

Persone assicurate e loro familiari, ad eccezione di pensionati e loro familiari

Articolo 17

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

Articolo 18

Dimora nello Stato membro competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato membro — Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri

1. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari di cui all'articolo 17 benefi-

ciano parimenti delle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato membro competente. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato membro.

2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della dimora nello Stato membro competente, a meno che detto Stato membro figuri nell'allegato III. In tal caso, i familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 19

Dimora al di fuori dello Stato membro competente

1. Fatte salve disposizioni contrarie del paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

2. La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.

Articolo 20

Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura — Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza

1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.

2. La persona assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L'autorizzazione è concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l'interessato e se le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis* ai familiari di una persona assicurata.

4. Se i familiari di una persona assicurata risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato membro ha optato per il rimborso in base a importi fissi, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari è considerata l'istituzione competente.

Articolo 21

Prestazioni in denaro

1. La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro

si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano *mutatis mutandis* ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri.

Articolo 22

Richiedenti di pensione

1. La persona assicurata che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, purché il richiedente una pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato membro di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato membro di residenza spetta anche ai familiari del richiedente una pensione.

2. Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione dello Stato membro che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli da 23 a 25.

Sezione 2

Pensionati e loro familiari

Articolo 23

Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza

Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro.

*Articolo 24***Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza**

1. Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e non abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, beneficia tuttavia di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri cui spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato membro. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i costi delle prestazioni in natura in base alle seguenti disposizioni:

- a) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di un solo Stato membro, il costo è sostenuto dall'istituzione competente di tale Stato membro;
- b) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, il relativo costo è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato più a lungo soggetto; se l'applicazione della presente disposizione comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da varie istituzioni, tale costo sarà sostenuto dall'istituzione che applica l'ultima legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto.

*Articolo 25***Pensione ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni nello Stato membro di residenza**

Qualora il pensionato abbia diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e risieda in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma e l'interessato non riceva una pensione da detto Stato membro, il costo delle prestazioni in natura erogate all'interessato e ai familiari è sostenuto dall'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, nella misura in cui il pensionato e i familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se risiedessero in tale Stato membro.

*Articolo 26***Residenza di familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede**

I familiari di un pensionato che ha diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri,

residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede, beneficiano delle prestazioni in natura da parte dell'istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato membro. I costi sono sostenuti dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.

*Articolo 27***Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono — Dimora nello Stato membro competente — Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza**

1. L'articolo 19 si applica *mutatis mutandis* ad una persona che riceve una pensione o delle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno degli Stati membri che erogano la sua pensione (le sue pensioni) o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

2. L'articolo 18, paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* alle persone di cui al paragrafo 1, se esse dimorano nello Stato membro in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza e se detto Stato membro ha optato in tal senso e figura nell'elenco di cui all'allegato IV.

3. L'articolo 20 si applica *mutatis mutandis* al pensionato e/o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono al fine di ottenere in detto Stato cure adeguate al loro stato di salute.

4. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 5, il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è sostenuto dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.

5. Il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 3 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari se essi risiedono in uno Stato membro che ha optato per il rimborso su base forfettaria. In tali casi, ai fini del paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari è considerata l'istituzione competente.

*Articolo 28***Norme particolari per i lavoratori frontalieri pensionati**

1. Un lavoratore frontaliere che va in pensione ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. Il termine «prosecuzione di cure» significa prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia.

2. Un pensionato che, nei cinque anni precedenti la data effettiva della pensione di vecchiaia o di invalidità, ha esercitato un'attività subordinata o autonoma per almeno due anni come lavoratore frontaliero beneficia di prestazioni in natura nello Stato membro in cui ha esercitato tale attività come lavoratore frontaliero, se questo Stato membro e lo Stato membro in cui ha sede l'istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza hanno optato in tal senso e figurano entrambi nell'elenco di cui all'allegato V.

3. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* ai familiari di ex lavoratori frontalieri o suoi superstiti se, durante i periodi di cui al paragrafo 2, essi beneficiavano di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, anche se il lavoratore frontaliero è deceduto prima del maturare della pensione, a condizione che questi abbia esercitato un'attività subordinata o autonoma come lavoratore frontaliero per tre anni negli ultimi cinque anni precedenti la morte.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano fino a quando la persona interessata è coperta dalla legislazione di uno Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

5. Il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è a carico dell'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato o ai superstiti nei rispettivi Stati membri di residenza.

Articolo 29

Prestazioni in denaro ai pensionati

1. Le prestazioni in denaro sono erogate ad una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, dall'istituzione competente dello Stato membro in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza. L'articolo 21 si applica *mutatis mutandis*.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* ai familiari del pensionato.

Articolo 30

Contributi dei pensionati

1. L'istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilata, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da 23 a 26 sono a carico di un'istituzione dello Stato membro menzionato.

2. Se nei casi di cui all'articolo 25 il pensionato versa contributi o subisce trattenute per un importo corrispondente a

copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 31

Disposizioni generali

Gli articoli da 23 a 30 non si applicano ad un pensionato o ai suoi familiari se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. In tal caso la persona in questione, ai fini del presente capitolo, è soggetta agli articoli da 17 a 21.

Articolo 32

Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura — Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato membro di residenza

1. Un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato membro o al presente capitolo è prioritario rispetto ad un diritto derivato alle prestazioni per i familiari. Un diritto derivato alle prestazioni in natura è tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto autonomo nello Stato membro di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale Stato membro.

2. Qualora i familiari di una persona assicurata risiedano in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente nello Stato membro in cui essi risiedono, se il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un'attività subordinata o autonoma in tale Stato membro o riceve una pensione da tale Stato membro sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

Articolo 33

Prestazioni in natura di notevole importanza

1. La persona assicurata o un familiare, cui l'istituzione di uno Stato membro ha riconosciuto il diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, prima che fosse assicurato in virtù della legislazione applicata all'istituzione di un altro Stato membro, beneficia di queste prestazioni a carico della prima istituzione anche se esse sono concesse dopo che la persona in questione è già assicurata in virtù della legislazione applicata dalla seconda istituzione.

2. La commissione amministrativa definisce l'elenco delle prestazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 34

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1. Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo che devono essere trattate come prestazioni di malattia e sono pertanto erogate dallo Stato membro competente per le prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 29 ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che devono essere rimborsate da un'istituzione del primo Stato membro ai sensi dell'articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10 si applica con l'unica restrizione seguente: se l'interessato beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l'ammontare delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputato o imputabile all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

2. La commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni in denaro e in natura di cui al paragrafo 1.

3. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno vantaggiose per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

Articolo 35

Rimborsi tra istituzioni

1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro in base al presente capitolo danno luogo a rimborso integrale.

2. Il rimborso di cui al paragrafo 1 è determinato e effettuato ai sensi delle norme previste nel regolamento di applicazione, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute o su base forfettaria per gli Stati membri le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

3. Due o più Stati membri, e le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 2

Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 36

Diritto alle prestazioni in natura e in denaro

1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 17, 18, paragrafo 1, 19, paragrafo 1 e 20, paragrafo 1 si applicano altresì alle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

2. Una persona che risiede o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura speciali secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.

3. L'articolo 21 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capitolo.

Articolo 37

Spese di trasporto

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un incidente sul lavoro fino al luogo d'inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio, secondo la legislazione che essa applica.

Articolo 38

Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre di siffatta malattia è stata esposta allo stesso rischio in più Stati membri

Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte.

Articolo 39

Aggravamento di una malattia professionale

In caso d'aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato membro assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

- b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro assume l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di detto Stato membro;
- c) le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dalle istituzioni di due Stati membri ai sensi della lettera b).

Articolo 40

Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni

1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di malattia.

2. Anche in assenza di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro competente, le disposizioni di cui al presente capitolo relative alle prestazioni in natura si applicano ad una persona che ha diritto a tali prestazioni in caso di malattia, maternità o paternità ai sensi della legislazione di detto Stato membro se la persona subisce un infortunio sul lavoro o soffre di una malattia professionale allorché tale persona risiede o dimora in un altro Stato membro. I costi sono a carico dell'istituzione competente per le prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

3. L'articolo 5 si applica all'istituzione competente di uno Stato membro per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, verificati o accertati posteriormente ai sensi della legislazione di un altro Stato membro all'atto della determinazione del grado di invalidità, del diritto a prestazioni o della loro entità a condizione che:

- a) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente a titolo della legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo; e
- b) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo ad indennizzo,

a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

Articolo 41

Rimborsi tra istituzioni

1. L'articolo 35 si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capitolo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

2. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 3

Prestazioni in caso di morte

Articolo 42

Diritto a prestazioni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente

1. Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest'ultimo Stato membro.

2. L'istituzione competente è tenuta ad erogare le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Articolo 43

Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato

1. In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli 24 e 25, le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogate a suo carico come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nello Stato membro in cui si trova l'istituzione.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* ai familiari del pensionato.

CAPITOLO 4

Prestazioni di invalidità

Articolo 44

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A

1. Ai fini del presente capitolo, per «legislazione di tipo A» si intende qualsiasi legislazione in forza della quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che è stata espressamente inclusa dallo Stato membro competente nell'allegato VI e per «legislazione di tipo B» s'intende qualsiasi altra legislazione.

2. Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri e che abbia maturato periodi di assicurazione o residenza esclusivamente a norma di legislazioni di tipo A, ha il diritto di ricevere prestazioni solo dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45, e ottiene tali prestazioni ai sensi della suddetta legislazione.

3. La persona che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 2 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45.

4. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 contiene norme relative alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione delle prestazioni di invalidità in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 53, paragrafo 3 e l'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 45

Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi

Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di tale Stato membro applica se necessario, *mutatis mutandis*, l'articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 46

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o a legislazioni di tipo A e di tipo B

1. Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri,

di cui una almeno non sia di tipo A, beneficia delle prestazioni a norma del capitolo 5, che si applica *mutatis mutandis*, tenuto conto del paragrafo 3.

2. Tuttavia, se l'interessato è stato precedentemente soggetto a una legislazione di tipo B e successivamente sopravviene l'inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto a una legislazione di tipo A, egli beneficia delle prestazioni a norma dell'articolo 44 purché:

— soddisfi le condizioni di tale legislazione esclusivamente o le condizioni di altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto una legislazione di tipo B, e

— non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, tenuto conto dell'articolo 50, paragrafo 1.

3. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa il grado di invalidità del richiedente è vincolante per l'istituzione di un altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative al grado di invalidità fra le legislazioni di questi Stati membri sia riconosciuta nell'allegato VII.

Articolo 47

Aggravamento dell'invalidità

1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno o più Stati membri, si applicano le disposizioni seguenti, tenuto conto dell'aggravamento:

a) le prestazioni sono erogate a norma del capitolo 5, applicabile *mutatis mutandis*;

b) tuttavia, ove l'interessato sia stato soggetto a due o più legislazioni di tipo A e dal momento in cui beneficia di prestazioni non sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, le prestazioni sono erogate a norma dell'articolo 44, paragrafo 2.

2. Se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute a norma del paragrafo 1 è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente competente per il pagamento, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un'integrazione pari alla differenza tra i due importi.

3. Se l'interessato non ha diritto alle prestazioni a carico di un'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente dello Stato membro precedentemente competente è tenuta ad erogare le prestazioni, secondo la legislazione che essa applica, tenuto conto dell'aggravamento e, eventualmente, dell'articolo 45.

Articolo 48

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

1. Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono erogate e a norma del capitolo 5.

2. Un'istituzione debitrice di prestazioni d'invalidità secondo la legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni d'invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati membri, a norma dell'articolo 50, le prestazioni d'invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne.

3. Qualora le prestazioni d'invalidità erogate secondo la legislazione di uno Stato membro, a norma dell'articolo 44, siano trasformate in prestazioni di vecchiaia e l'interessato non soddisfi ancora le condizioni stabilite dalla legislazione di uno o più altri Stati membri per beneficiarne, questi ultimi gli erogano prestazioni d'invalidità a decorrere dalla data della trasformazione.

Tali prestazioni d'invalidità sono erogate a norma del capitolo 5, come se questo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle legislazioni nazionali interessate oppure, nel caso in cui tale trasformazione non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni d'invalidità secondo la suddetta o le suddette legislazioni.

4. Le prestazioni d'invalidità erogate a norma dell'articolo 44 sono ricalcolate ai sensi del capitolo 5 non appena il beneficiario soddisfa le condizioni necessarie per fruire delle prestazioni d'invalidità previste dalla legislazione di tipo B ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 49

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici

Gli articoli 6, 44, 46, 47, 48 e l'articolo 60, paragrafi 2 e 3 si applicano *mutatis mutandis* alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

CAPITOLO 5

Pensioni di vecchiaia e ai superstiti

Articolo 50

Disposizioni generali

1. Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

2. Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati membri cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state, o non sono più, soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.

3. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

4. Un nuovo calcolo è effettuato d'ufficio a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù dei paragrafi 2 o 3.

Articolo 51

Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi

1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l'istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l'interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi.

2. I periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato membro, purché l'interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato membro nell'ambito di un regime speciale.

3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro, secondo le procedure di cui all'allegato XI per ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 52

Liquidazione delle prestazioni

1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:

i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico;

ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione prorata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.

2. All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.

3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato membro l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a) in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione prorattizzata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere alla prorattizzazione alle condizioni previste dal regolamento di applicazione. Tali situazioni sono definite nell'allegato VIII.

Articolo 53

Clausole anticumulo

1. Tutti i cumuli di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d'assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.

2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.

3. Le seguenti disposizioni si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:

a) l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all'estero;

b) l'istituzione competente prende in considerazione l'importo delle prestazioni erogabili da un altro Stato membro prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nel regolamento di applicazione;

c) l'istituzione competente non prende in considerazione l'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro in base ad una assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

d) se un solo Stato membro applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione di altri Stati membri, oppure di reddito acquisito in altri Stati membri, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente fino alla concorrenza dell'importo di tali prestazioni o di tale reddito.

Articolo 54

Cumulo di prestazioni della stessa natura

1. In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione prorata.
2. Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:
 - a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza,

oppure

 - b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore, cumulata con:
 - i) una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di tener conto più di una volta dello stesso periodo fittizio, o
 - ii) una prestazione di cui alla lettera a).

Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato IX.

Articolo 55

Cumulo di prestazioni di natura diversa

1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a:
 - a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;

tuttavia l'applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capitoli del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento di applicazione;

 - b) una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o residenza definito per il calcolo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

- c) una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni prorata.

2. L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o di residenza di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o più Stati membri prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro, oppure di altri redditi.

Articolo 56

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo prorata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:
 - a) qualora la durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati prima che si avverasse il rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione di uno di questi Stati membri per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di tale Stato membro tiene conto di questo periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;
 - b) la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nel regolamento di applicazione;
 - c) se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente:
 - i) determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;

- ii) impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;

secondo le procedure di cui all'allegato XI per lo Stato membro interessato.

2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di detto Stato membro a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri.

Articolo 57

Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno

1. In deroga all'articolo 52 paragrafo 1, lettera b), l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se:

— la durata di detti periodi è inferiore a un anno,

e

— tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.

Ai fini del presente articolo, per «periodi» si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.

2. L'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i).

3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati membri interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati membri le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza maturati e presi in considerazione a norma degli articoli 6 e 51, paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato membro.

Articolo 58

Attribuzione di un'integrazione

1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazioni inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione

per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.

2. L'istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

Articolo 59

Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni

1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni prevista dalla legislazione di uno Stato membro, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un nuovo calcolo a norma dell'articolo 52.

2. Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato membro interessato sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale percentuale o importo fisso è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo.

Articolo 60

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici

1. Gli articoli 6, 50, 51, paragrafo 3 e gli articoli da 52 a 59 si applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro competente subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di detto Stato membro, l'istituzione competente di detto Stato membro tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi.

3. Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni erogate nell'ambito di un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione.

CAPITOLO 6

Prestazioni di disoccupazione

Articolo 61

Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma

1. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile.

2. Tranne nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:

- periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione,
- periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, oppure
- periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

Articolo 62

Calcolo delle prestazioni

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione.

Articolo 63

Disposizioni speciali relative all'abolizione delle clausole di residenza

Ai fini del presente capitolo, l'articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64 e 65 ed entro i limiti previsti da detti articoli.

Articolo 64

Disoccupati che si recano in un altro Stato membro

1. La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

- a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;
- b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l'iscrizione se quest'ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine;
- c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi;
- d) le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.

2. Se l'interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c) o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all'interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto.

3. Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino ad un massimo di sei mesi.

4. Le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in cui la persona si reca per cercare un'occupazione sono definite nel regolamento di applicazione.

Articolo 65

Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.

2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliere, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.

3. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli

ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.

4. L'attuazione del paragrafo 2, seconda frase, e del paragrafo 3, seconda frase, e le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività sono definite nel regolamento di applicazione.

5. a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

b) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliere al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale era soggetto.

6. Le prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 5 continuano a essere a carico di quest'ultima. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 7, l'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione l'interessato era soggetto rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'intero importo delle prestazioni erogate da quest'ultima durante i primi tre mesi. L'importo del rimborso lungo l'arco di questo periodo non può essere superiore all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione dello Stato membro competente. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il periodo durante il quale sono erogate prestazioni a norma dell'articolo 64, è detratto dalla durata del periodo di cui alla seconda frase del presente paragrafo. Le modalità di rimborso sono definite nel regolamento di applicazione.

7. Tuttavia, il periodo del rimborso di cui al paragrafo 6 viene prolungato a cinque mesi se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato, a condizione che detti periodi siano presi in considerazione ai fini della determinazione del diritto alle indennità di disoccupazione.

8. Ai fini dei paragrafi 6 e 7 due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 7

Prestazioni di prepensionamento

Articolo 66

Prestazioni

Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l'articolo 6.

CAPITOLO 8

Prestazioni familiari

Articolo 67

Familiari residenti in un altro Stato membro

Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita.

Articolo 68

Regole di priorità in caso di cumulo

1. Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

- a) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;
- b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:
 - i) nel caso di diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In quest'ultimo caso l'onere delle prestazioni è ripartito secondo i criteri definiti nel regolamento di applicazione;
 - ii) nel caso di diritti conferiti a titolo dell'erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il

periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione;

- iii) nel caso di diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei figli.

2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.

3. Qualora ai sensi dell'articolo 67, venga presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione, ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

- a) detta istituzione inoltra la domanda immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento di applicazione in materia di concessione provvisoria di prestazioni, eroga, ove necessario, l'integrazione differenziale di cui al paragrafo 2;
- b) l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la domanda come se quest'ultima fosse stata presentata direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima istituzione.

Articolo 69

Disposizioni complementari

1. Se, a titolo della legislazione designata a norma degli articoli 67 e 68, nessun diritto è conferito al pagamento di prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, tali prestazioni sono erogate per difetto e in aggiunta alle altre prestazioni familiari acquisite a titolo della predetta legislazione, dalla legislazione dello Stato membro al quale il lavoratore defunto è stato assoggettato più a lungo, sempreché il diritto sia stato conferito in virtù di detta legislazione. Se nessun diritto viene acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto a titolo delle legislazioni degli altri Stati membri sono esaminate e le prestazioni sono erogate nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di tali Stati membri.

2. Le prestazioni erogate in forma di pensioni o rendite o integrazioni di pensioni o rendite sono fornite e calcolate a norma del capitolo 5.

CAPITOLO 9

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo*Articolo 70***Disposizione generale**

1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione *ratione personae*, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all'assistenza sociale.

2. Ai fini del presente capitolo, le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» sono quelle:

a) intese a fornire:

- i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato,

oppure

- ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato,

e

- b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo,

e

- c) sono elencate nell'allegato X.

3. L'articolo 7 e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico.

TITOLO IV

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA E COMITATO CONSULTIVO*Articolo 71***Composizione e funzionamento della commissione amministrativa**

1. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito denominata «commissione amministrativa») istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee partecipa con funzione consultiva alle riunioni della commissione amministrativa.

2. Lo statuto della commissione amministrativa è redatto dai suoi membri di comune accordo.

Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all'articolo 72, lettera a) sono adottate secondo le regole di voto stabilite dal trattato e formano oggetto della necessaria pubblicità.

3. La segreteria della commissione amministrativa è assicurata dalla Commissione delle Comunità europee.

*Articolo 72***Compiti della commissione amministrativa**

La commissione amministrativa è incaricata di:

- a) trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento o da quelle del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso o che dovesse intervenire nell'ambito di questi, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato;

- b) agevolare l'applicazione uniforme del diritto comunitario, in particolare promuovendo lo scambio di esperienze e di buone prassi amministrative;

- c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale al fine tra l'altro di tenere conto dei problemi specifici di alcune categorie di persone; agevolare, nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera;
- d) favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie per agevolare la libera circolazione delle persone, in particolare modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione dell'elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro; la commissione amministrativa adotta le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard e fissa le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi;
- e) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso nell'ambito dei suddetti regolamenti;
- f) presentare alla Commissione delle Comunità europee ogni proposta opportuna in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale al fine di migliorare e modernizzare l'acquis comunitario mediante l'elaborazione di regolamenti ulteriori o di altri strumenti previsti dal trattato;
- g) stabilire gli elementi necessari di cui tenere conto per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri a norma del presente regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74.

Articolo 73

Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati

1. È istituita nell'ambito della commissione amministrativa una commissione tecnica per la elaborazione elettronica dei dati, in seguito denominata «commissione tecnica». La commissione tecnica propone alla commissione amministrativa le norme strutturali comuni per la gestione dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard; elabora relazioni ed esprime un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda una decisione a norma dell'articolo 72, lettera d). La composizione e le modalità di funzionamento della commissione tecnica sono determinate dalla commissione amministrativa.

2. A tal fine la commissione tecnica:

- a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e intraprende gli studi e i lavori richiesti allo scopo di svolgere i compiti che le sono affidati;

- b) sottopone alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;
- c) realizza ogni altro compito e studio sulle questioni che la commissione amministrativa le sottopone;
- d) garantisce la direzione dei progetti pilota comunitari di utilizzazione di servizi di elaborazione elettronica dei dati e, per la parte comunitaria, dei sistemi operativi di utilizzazione di tali servizi.

Articolo 74

Commissione di controllo dei conti

1. Nell'ambito della commissione amministrativa è istituita una commissione di controllo dei conti. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione di controllo dei conti sono fissate dalla commissione amministrativa.

La commissione di controllo dei conti è incaricata di:

- a) verificare il metodo di determinazione e di calcolo dei costi medi annui presentati dagli Stati membri;
- b) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l'elaborazione della situazione annua dei crediti di ogni Stato membro;
- c) rendere conto periodicamente alla commissione amministrativa dei risultati di applicazione del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in particolare sul piano finanziario;
- d) fornire le relazioni e i dati necessari alle decisioni della commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 72, lettera g);
- e) trasmettere alla commissione amministrativa ogni suggerimento utile, anche sul presente regolamento, in relazione alle lettere a), b) e c);
- f) effettuare ogni lavoro, studio o missione sulle questioni sottoposte alla commissione amministrativa.

Articolo 75

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1. È istituito un comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in seguito denominato «comitato consultivo», composto, per ognuno degli Stati membri, di:

- a) un rappresentante del governo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- c) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro.

Per ognuna delle suddette categorie è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

I membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee. Il comitato consultivo stabilisce le modalità di organizzazione dei suoi lavori.

2. Il comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, della commissione amministrativa o su propria iniziativa:

- a) ad esaminare le questioni generali o di principio e i problemi sollevati dall'applicazione delle disposizioni comunitarie sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda talune categorie di persone;
- b) a formulare, all'intenzione della commissione amministrativa, pareri in materia nonché proposte in vista dell'eventuale revisione delle disposizioni in causa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 76

Cooperazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

- a) i provvedimenti adottati per l'applicazione del presente regolamento;
- b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, la commissione amministrativa stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre ai quali è previsto il relativo rimborso.

3. Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.

Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

5. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

6. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l'istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l'istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.

7. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, a norma dell'articolo 290 del trattato.

Articolo 77

Protezione dei dati di carattere personale

1. Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d'applicazione, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano i dati di carattere personale alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro, tale comunicazione è soggetta alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni comunicazione da parte dell'autorità o dell'istituzione dello Stato membro che li ha ricevuti, nonché la memorizzazione, la modificazione e la distruzione dei dati forniti da parte di tale Stato membro sono soggette alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li riceve.

2. I dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del regolamento d'applicazione sono trasmessi da uno Stato membro ad un altro Stato membro nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

Articolo 78

Elaborazione elettronica dei dati

1. Gli Stati membri impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del regolamento d'applicazione. La Commissione delle Comunità europee appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano questi servizi di elaborazione elettronica dei dati.

2. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

3. Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro a causa del fatto che è ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l'istituzione destinataria ha dichiarato che può ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile. Quando un documento elettronico è trasmesso da un'istituzione di sicurezza sociale ad un'altra, sono adottate misure di sicurezza adeguate, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

Articolo 79

Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale

Nel contesto del presente regolamento e del regolamento di applicazione, la Commissione delle Comunità europee può finanziare in tutto o in parte:

- a) azioni miranti a migliorare gli scambi d'informazione tra le autorità e le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, in particolare lo scambio elettronico di dati;
- b) ogni altra azione intesa a fornire informazioni alle persone cui si applica il presente regolamento ed ai loro rappresentanti sui diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento, utilizzando i mezzi più adeguati.

Articolo 80

Esenzioni

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato membro, è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente regolamento sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 81

Domande, dichiarazioni o ricorsi

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

Articolo 82

Perizie mediche

Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, in un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora del richiedente o del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d'applicazione o concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

*Articolo 83***Applicazione delle legislazioni**

Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell'allegato XI.

*Articolo 84***Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni**

1. Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte dell'istituzione di uno Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato membro.

2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest'ultimo Stato membro. Queste decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato membro, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato membro lo esigano.

3. In caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell'istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo Stato membro riconosce ai crediti della stessa natura.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dal regolamento di applicazione o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati membri.

*Articolo 85***Diritti delle istituzioni**

1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro impiegati, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro impiegati, nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.

3. Qualora ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, e/o dell'articolo 41, paragrafo 2, due o più Stati membri o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) qualora l'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;

b) per l'applicazione della lettera a):

i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora e

ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;

c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.

*Articolo 86***Accordi bilaterali**

Per quanto riguarda i rapporti fra Lussemburgo, da un lato, e Francia, Germania e Belgio, dall'altro, l'applicazione e la durata del periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 7 è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.
2. Ogni periodo d'assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.
4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, è liquidata o ripristinata, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.
5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente regolamento.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.
7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
8. Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applica-

bile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

9. L'articolo 55 del presente regolamento si applica esclusivamente alle pensioni alle quali l'articolo 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applica alla data di applicazione del presente regolamento.

10. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, seconda frase sono applicabili al Lussemburgo entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

11. Gli Stati membri provvedono a che sia fornita l'informazione appropriata riguardante le modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento e dal regolamento di applicazione.

Articolo 88

Aggiornamento degli allegati

Gli allegati del presente regolamento sono riveduti periodicamente.

Articolo 89

Regolamento di applicazione

Un regolamento ulteriore definirà le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 90

Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

- a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità⁽¹⁾, fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia ⁽¹⁾, fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;

c) dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ e dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ⁽³⁾, e altri accordi che contengono un riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71, fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità ⁽⁴⁾, si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 91

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Comitato UE-Svizzera (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 55).

⁽⁴⁾ GU L 209 del 25.7.1999, pag. 46.

ALLEGATO I

Anticipi sugli assegni alimentari, assegni speciali di nascita o di adozione

[Articolo 1, paragrafo 4, lettera z)]

I. Anticipi sugli assegni alimentari

A. BELGIO

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge del 21 febbraio 2003 che istituisce un servizio dei crediti alimentari in seno al Servizio pubblico federale per le finanze.

B. DANIMARCA

Anticipo sui sussidi per i figli previsto dalla legge sugli assegni familiari.

Anticipo sui sussidi per i figli codificato dalla legge n. 765 dell'11 settembre 2002.

C. GERMANIA

Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge tedesca relativa agli anticipi sugli assegni alimentari (Unterhaltsvorschussgesetz) del 23 luglio 1979.

D. FRANCIA

Assegno di sostegno familiare versato al bambino di cui uno o entrambi i genitori si sottraggono o non sono in grado di ottemperare agli obblighi alimentari o al pagamento di un assegno alimentare fissato con decisione giudiziaria.

E. AUSTRIA

Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge relativa agli anticipi sugli assegni alimentari per i figli (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 — UVG).

F. PORTOGALLO

Anticipi sugli assegni alimentari (legge n. 75, del 19 novembre 1998, sulla garanzia degli alimenti destinati ai minori).

G. FINLANDIA

Assegni alimentari a norma della legge sulla sicurezza degli alimenti destinati ai figli (671/1998).

H. SVEZIA

Assegni alimentari previsti dalla legge sugli alimenti (1996:1030).

II. Assegni speciali di nascita e di adozione

A. BELGIO

Assegno di natalità e premio di adozione.

B. SPAGNA

Assegni di natalità una tantum.

C. FRANCIA

Assegni di natalità o di adozione nel quadro delle «prestazioni per l'accoglienza della prima infanzia» («Prestations d'accueil au jeune enfant — PAJE»).

D. LUSSEMBURGO

Assegni prenatali.

Assegni di natalità.

E. FINLANDIA

L'assegno globale di maternità, l'assegno forfetario di maternità e l'aiuto sotto forma di importo forfetario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità.

*ALLEGATO II***Disposizioni di convenzioni mantenute in vigore e, se del caso, limitate alle persone cui si applicano**

(Articolo 8, paragrafo 1)

Il contenuto del presente allegato è determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente al trattato, quanto prima e entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 91.

*ALLEGATO III***Restrizione del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura**

(Articolo 18, paragrafo 2)

DANIMARCA
SPAGNA
IRLANDA
PAESI BASSI
FINLANDIA
SVEZIA
REGNO UNITO

*ALLEGATO IV***Diritti supplementari per i pensionati che ritornano nello Stato membro competente**

(Articolo 27, paragrafo 2)

BELGIO
GERMANIA
GRECIA
SPAGNA
FRANCIA
ITALIA
LUSSEMBURGO
AUSTRIA
SVEZIA

ALLEGATO V

Diritti supplementari per gli ex lavoratori frontalieri che ritornano nello Stato membro in cui hanno precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma (applicabile solo se è citato anche lo Stato membro in cui ha sede l'istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza)

(Articolo 28, paragrafo 2)

BELGIO

GERMANIA

SPAGNA

FRANCIA

LUSSEMBURGO

AUSTRIA

PORTOGALLO

ALLEGATO VI

Legislazione di tipo A che deve beneficiare del coordinamento speciale

(Articolo 44, paragrafo 1)

A. GRECIA

Legislazione relativa al regime di assicurazione agricola (OGA) ai sensi della legge n. 4169/1961.

B. IRLANDA

Parte II, capitolo 15 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993].

C. FINLANDIA

Pensioni di invalidità determinate a norma della legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e concesse in base alle disposizioni transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93).

Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia [legge nazionale sulle pensioni (547/93)].

D. SVEZIA

Prestazioni di malattia correlate al reddito e indennità compensative per inabilità (legge 1962/381, modificata dalla legge 2001:489).

E. REGNO UNITO

a) *Gran Bretagna*

L'articolo 30A, paragrafo 5 e gli articoli 40, 41 e 68 della legge sui contributi e le prestazioni del 1992 (Contributions and Benefits Act 1992).

b) *Irlanda del Nord*

L'articolo 30A, paragrafo 5 e gli articoli 40, 41 e 68 della legge sui contributi e le prestazioni nell'Irlanda del Nord del 1992 [Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].

ALLEGATO VII

Concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni degli Stati membri

(Articolo 46, paragrafo 3 del regolamento)

BELGIO

Stato membro	Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d'invalidità	Regimi applicati dalle istituzioni belghe cui s'impone la decisione in caso di concordanza				
		Regime generale	Regime miniere		Regime gente di mare	OSSOM
			Invalità generale	Invalità professionale		
FRANCIA	1. Regime generale:					
	— III gruppo (assistenza terza persona)	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— II gruppo	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— I gruppo	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	2. Regime agricolo					
	— invalidità generale totale	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— invalidità generale dei due terzi	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— assistenza terza persona	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	3. Regime miniere:					
	— invalidità generale parziale	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— assistenza terza persona	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— invalidità professionale	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza
	4. Regime gente di mare:					
— invalidità generale	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza	
— assistenza terza persona	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza	
— invalidità professionale	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	
ITALIA	1. Regime generale:					
	— invalidità operai	Non concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— invalidità impiegati	Non concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
2. Regime gente di mare:						
— inabilità alla navigazione	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	
LUSSEMBURGO ⁽¹⁾	Invalità operai	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	Invalità impiegati	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Concordanza	Non concordanza

⁽¹⁾ Le indicazioni riguardanti la concordanza tra il Lussemburgo, da un lato, e la Francia e il Belgio, dall'altro lato, saranno oggetto di un riesame tecnico che terrà conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale lussemburghese.

FRANCIA

Stato membro	Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità	Regimi applicati dalle istituzioni francesi cui s'impone la decisione in caso di concordanza											
		Regime generale			Regime agricolo			Regime miniere			Regime gente di mare		
		I gruppo	II gruppo	III gruppo (assistenza terza persona)	Invalità 2/3	Invalità totale	Assistenza terza persona	Invalità generale 2/3	Assistenza terza persona	Invalità professionale	Invalità generale 2/3	Invalità professionale totale	Assistenza terza persona
BELGIO	1. Regime generale	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
	2. Regime miniere												
	— invalidità generale parziale	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
	— invalidità professionale	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza ⁽²⁾			
	3. Regime gente di mare	Concordanza ⁽¹⁾	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza ⁽¹⁾	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza ⁽¹⁾	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
ITALIA	1. Regime generale												
	— invalidità operai	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
	— invalidità impiegati	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
	2. Regime gente di mare												
	— inabilità alla navigazione	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
LUSSEMBURGO ⁽³⁾	Invalità operai	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
	Invalità impiegati	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza

⁽¹⁾ Qualora l'invalidità riconosciuta dall'istituzione belga sia generale.

⁽²⁾ Solo se l'istituzione belga ha riconosciuto l'inabilità al lavoro in sotterraneo e in superficie.

⁽³⁾ Le indicazioni riguardanti la concordanza tra il Lussemburgo, da un lato, e la Francia e il Belgio, dall'altro lato, saranno oggetto di un riesame tecnico che terrà conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale lussemburghese.

ITALIA

Stato membro	Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità	Regimi applicati dalle istituzioni italiane cui s'impone la decisione in caso di concordanza		
		Regime generale		Gente di mare — Inabilità alla navigazione
		Operai	Impiegati	
BELGIO	1. Regime generale	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
	2. Regime miniere			
	— invalidità generale parziale	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— invalidità professionale	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
	3. Regime gente di mare	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
FRANCIA	1. Regime generale			
	— III gruppo (assistenza terza persona)	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— II gruppo	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— I gruppo	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	2. Regime agricolo			
	— invalidità generale totale	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— invalidità generale parziale	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— assistenza terza persona	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	3. Regime miniere			
	— invalidità generale parziale	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— assistenza terza persona	Concordanza	Concordanza	Non concordanza
	— invalidità professionale	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
	4. Regime gente di mare			
	— invalidità generale parziale	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza
— assistenza terza persona	Non concordanza	Non concordanza	Non concordanza	
— invalidità professionale				

LUSSEMBURGO ⁽¹⁾

Stato membro	Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità	Regimi applicati dalle istituzioni lussemburghesi cui s'impone la decisione in caso di concordanza	
		Invalità operai	Invalità impiegati
BELGIO	1. Regime generale	Concordanza	Concordanza
	2. Regime miniere: — invalidità generale parziale — invalidità professionale	Non concordanza Non concordanza	Non concordanza Non concordanza
	3. Regime gente di mare	Concordanza ⁽¹⁾	Non concordanza ⁽¹⁾
FRANCIA	1. Regime generale: — III gruppo (assistenza terza persona) — II gruppo — I gruppo	Concordanza Concordanza Concordanza	Concordanza Concordanza Concordanza
	2. Regime agricolo: — invalidità generale totale — invalidità generale dei 2/3 — assistenza terza persona	Concordanza Concordanza Concordanza	Concordanza Concordanza Concordanza
	3. Regime miniere: — invalidità generale dei 2/3 — assistenza terza persona — invalidità generale totale	Concordanza Concordanza Non concordanza	Concordanza Concordanza Non concordanza
	4. Regime gente di mare: — invalidità generale parziale — assistenza terza persona — invalidità professionale	Concordanza Concordanza Non concordanza	Concordanza Concordanza Non concordanza

⁽¹⁾ Quando l'invalidità riconosciuta dall'istituzione belga è generale.

⁽¹⁾ Le indicazioni riguardanti la concordanza tra il Lussemburgo, da un lato, e la Francia e il Belgio, dall'altro lato, saranno oggetto di un riesame tecnico che terrà conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale lussemburghese.

ALLEGATO VIII

Casi in cui la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione prorata

(articolo 52, paragrafo 4)

A. DANIMARCA

Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all'allegato IX.

B. FRANCIA

Tutte le domande di prestazioni pensionistiche o di prestazioni ai superstiti a titolo di regimi pensionistici integrativi per i lavoratori subordinati o autonomi, fatta eccezione per le richieste di pensione di vecchiaia o di reversibilità a titolo del regime pensionistico integrativo del personale navigante professionale dell'aeronautica civile.

C. IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

D. PAESI BASSI

Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).

E. PORTOGALLO

Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio, che definisce le norme per la determinazione dell'importo della pensione. In tali casi, applicando un tasso più favorevole di formazione della pensione, l'importo risultante dal calcolo prorattizzato potrebbe essere superiore a quello risultante dal calcolo indipendente.

F. SVEZIA

La pensione di vecchiaia basata sul reddito (legge 1998:674), la pensione ai superstiti basata sul reddito in forma di sussidio di adeguamento o di assegno pensionistico per i figli se la morte è avvenuta prima del 1° gennaio 2003 e la pensione di vedova (legge 2000:461 e legge 2000:462).

G. REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare presentate in applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 5 del regolamento, ad eccezione di quelle per le quali:

a) durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e

ii) uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto i) non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito.

b) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

ALLEGATO IX

Prestazioni e accordi che consentono l'applicazione dell'articolo 54**I. Prestazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza maturati**

A. BELGIO

Le prestazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile.

Le prestazioni riguardanti l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi.

Le prestazioni concernenti l'invalidità nel regime di sicurezza sociale d'oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi.

B. DANIMARCA

La pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989.

C. GRECIA

Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA).

D. SPAGNA

Le pensioni ai superstiti erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, ad eccezione del regime speciale per funzionari pubblici.

E. FRANCIA

La pensione d'invalidità prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli.

La pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a).

F. IRLANDA

Pensione d'invalidità di tipo A.

G. PAESI BASSI

La legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori subordinati, quale modificata (WAO).

La legge del 24 aprile 1997 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi, quale modificata (WAZ).

La legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW).

H. FINLANDIA

Pensioni nazionali alle persone nate disabili o che lo sono diventate precocemente (legge 547/93 sulle pensioni nazionali).

Le pensioni nazionali, determinate in base alla legge sulle pensioni nazionali dell'8 giugno 1956 e attribuite in base alle norme transitorie della legge sulle pensioni nazionali (547/93).

L'importo integrativo della pensione per i figli a norma della legge sulle pensioni ai superstiti del 17 gennaio 1969.

I. SVEZIA

La pensione ai superstiti basata sul reddito in forma di assegno pensionistico o di sussidio di adeguamento per i figli se la morte è avvenuta il 1° gennaio 2003 o successivamente e il deceduto è nato nel 1938 o successivamente (legge 2000:461).

II. Prestazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data successiva

A. GERMANIA

Le pensioni di invalidità o ai superstiti per le quali si tiene conto di un periodo complementare.

Le pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito.

B. SPAGNA

Le pensioni di anzianità o per disabilità permanente (invalidità) previste dal regime speciale per funzionari pubblici dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento del verificarsi del rischio, il beneficiario era un impiegato pubblico in servizio o a questi assimilato; le pensioni in caso di morte o ai superstiti (per le vedove/i vedovi, gli orfani e i genitori) dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se al momento della morte l'impiegato pubblico era in servizio o in situazione assimilata.

C. ITALIA

Le pensioni italiane di inabilità totale.

D. LUSSEMBURGO

Le pensioni di invalidità o ai superstiti.

E. FINLANDIA

Le pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale.

F. SVEZIA

Le prestazioni per malattia e le indennità compensative per inabilità in forma di prestazione garantita (legge 1962:381).

La pensione per i superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione presunti (leggi 2000:461 e 2000:462).

La pensione di vecchiaia in forma di pensione garantita sulla base di periodi presunti presi in considerazione in precedenza (legge 1998/702).

III. Accordi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento volti ad evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio

L'accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania.

L'accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo.

La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale.

*ALLEGATO X***Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo**

[articolo 70, paragrafo 2, lettera c)]

Il contenuto del presente allegato è determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente al trattato, quanto prima e al più tardi prima della data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 91.

*ALLEGATO XI***Modalità particolari di applicazione delle legislazioni degli Stati membri**

(articoli 51, paragrafo 3, 56, paragrafo 1, e 83)

Il contenuto del presente allegato è determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente al trattato, quanto prima e al più tardi prima della data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 91.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 6 gennaio 1999, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, basata sugli articoli 42 e 308 del trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 27 gennaio 2000 ⁽²⁾.

Data la complessità del fascicolo, il Consiglio ne ha articolato l'esame in due fasi.

Nei primi due anni, il Consiglio ha tenuto discussioni particolareggiate sulle principali questioni sollevate dal nuovo quadro giuridico proposto. Dal 2002, il processo di riformulazione è proseguito sulla scorta di questi lavori e dei parametri che stabiliscono i principali obiettivi da raggiungere.

Durante questo processo, il Parlamento europeo è stato regolarmente informato dei lavori in corso in seno al Consiglio, in quanto ciascuna Presidenza successiva è stata invitata ad incontrare il relatore in via informale.

In virtù di questa stretta cooperazione, il Parlamento europeo ha potuto includere nella sua risoluzione molti emendamenti già in linea con la posizione del Consiglio.

Il 3 settembre 2003 il Parlamento europeo ha espresso un parere in prima lettura, conformemente all'articolo 251 del trattato.

Successivamente, il 10 ottobre 2003, la Commissione ha presentato una proposta modificata, in cui accetta la maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 TCE.

II. OBIETTIVO

Scopo del regolamento è sostituire le disposizioni comunitarie attualmente in vigore ⁽³⁾ in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri.

Queste disposizioni mirano a tutelare i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone assicurate che si spostano all'interno della Comunità, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle persone.

Le disposizioni comunitarie in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale risalgono ai primi anni di vita della CEE. Da allora l'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato modificato e aggiornato in diverse occasioni, dovendo essere costantemente adeguato per tener conto non solo dei nuovi sviluppi a livello comunitario, incluse le decisioni giudiziarie della Corte di giustizia, ma anche delle modifiche legislative a livello nazionale. Tali fattori hanno contribuito a rendere le disposizioni in materia di coordinamento comunitario sempre più complesse e macchinose.

Pur mantenendo i principi guida e gli elementi essenziali dell'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71, il nuovo regolamento introdurrà un nuovo quadro giuridico grazie alla razionalizzazione delle sue disposizioni e all'ampliamento del suo ambito di applicazione *ratione materiae* e *ratione personae*.

⁽¹⁾ GU C 38 del 12.2.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 75 del 15.3.2000, pag. 29.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

I principi chiave dell'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71, quali l'assimilazione di fatti o avvenimenti, la totalizzazione dei periodi assicurativi e l'esportabilità delle prestazioni, sono stati mantenuti e migliorati in termini di visibilità.

Inoltre, il principio secondo cui ogni persona è soggetta alla legislazione di un solo Stato membro consente a questa persona di chiedere di beneficiare di prestazioni di sicurezza sociale in un unico Stato membro. Ciò facilita altresì il lavoro delle amministrazioni nazionali.

Inoltre, poiché per quasi tutte le prestazioni di sicurezza sociale la competenza è conferita in base al luogo in cui la persona interessata esercita la sua attività lavorativa, sarà mantenuto il legame tra il recupero dei contributi e il pagamento delle prestazioni.

Le misure volte ad evitare il cumulo delle prestazioni in materia di sicurezza sociale acquisite in uno Stato membro con altre prestazioni dello stesso tipo acquisite in un altro Stato membro dovrebbero limitare notevolmente la possibilità di beneficiare di vantaggi ingiustificati derivanti dalla libera circolazione all'interno della Comunità e consentire così la piena applicazione del principio della parità di trattamento.

L'estensione dell'ambito di applicazione *ratione personae* del regolamento a tutti i cittadini dell'Unione europea, in linea con il nuovo concetto di cittadinanza europea sancito dai trattati, ha reso inutili numerose deroghe e disposizioni specifiche relative a talune categorie di persone, contribuendo in tal modo all'obiettivo globale della semplificazione.

Nel complesso, il nuovo regolamento dovrebbe pertanto costituire uno strumento giuridico più coerente, più operativo e più aggiornato e quindi comportare sia il miglioramento dei diritti in materia di sicurezza sociale delle persone assicurate che la semplificazione delle procedure.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha adottato 47 emendamenti alla proposta della Commissione.

Dei 47 emendamenti, 40 sono stati integralmente incorporati nella proposta modificata della Commissione, segnatamente gli emendamenti nn. 3-10, 12-19, 21-26, 28-32, 34, 35, 37, 39, 46-48, 50 e 52-56.

La Commissione ha potuto accettare in parte gli emendamenti nn. 11, 44 e 51.

La Commissione non ha potuto accettare altri 4 emendamenti, segnatamente gli emendamenti nn. 38, 40, 45 e 49.

2. Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha potuto accettare integralmente 37 dei 43 emendamenti incorporati in tutto o in parte nella proposta modificata della Commissione, segnatamente gli emendamenti nn. 3-11, 12-19, 21-26, 28-32, 34, 35, 37, 39, 44, 51, 52, 55 e 56.

Il Consiglio ha altresì accettato, fatta salva una riformulazione, il principio sotteso all'emendamento 46 relativo al legame tra i regimi di sicurezza sociale obbligatori e quelli complementari. Esso ha giudicato necessario procedere a un'ulteriore valutazione dell'esperienza degli Stati membri relativa alla sostituzione della legislazione in materia di sicurezza sociale mediante disposizioni contrattuali (ved. considerando 6).

Il Consiglio ha potuto accettare pienamente lo spirito dell'emendamento 47, relativo al principio della parità di trattamento per i lavoratori frontalieri e le loro famiglie, ma ha ampliato l'ambito di applicazione dell'emendamento per includervi non solo i lavoratori frontalieri, bensì tutti i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, dato che il principio generale della parità di trattamento riveste la stessa importanza per tutti questi lavoratori (ved. considerando 8).

Per quanto riguarda l'emendamento 50 relativo al diritto a prestazioni dei familiari di lavoratori frontalieri, il Consiglio ha convenuto con il Parlamento europeo sulla necessità di tener conto della loro speciale situazione riguardo all'accesso alle prestazioni di malattia in natura nello Stato membro in cui il lavoratore svolge la sua attività lavorativa. Questo emendamento è stato incorporato quasi interamente nella posizione comune mediante la previsione di un diritto a prestazioni in natura nel corso della dimora nello Stato membro competente. L'articolo 18, paragrafo 2 prevede tuttavia che gli Stati membri figuranti nell'elenco di cui all'allegato III possano limitare l'accesso alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora.

Il Consiglio non ha potuto accettare integralmente l'emendamento 53, riguardante il viaggio effettuato in un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, non essendo esso in grado di limitare al trattamento ospedaliero la portata dell'autorizzazione dell'istituzione competente a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza. Secondo il Consiglio, gli effetti di tale restrizione, in particolare le disposizioni relative al rimborso tra gli Stati membri, avrebbero dovuto parimenti formare oggetto di disposizioni specifiche (ved. considerando 21).

Il Consiglio ha potuto accettare l'emendamento 54, riguardante l'accesso del lavoratore frontaliere pensionato alle prestazioni di malattia in natura nell'ultimo Stato membro in cui ha esercitato l'attività lavorativa, fatto salvo l'accordo dei due Stati membri interessati (lo Stato in cui ha esercitato l'attività lavorativa e lo Stato competente per le prestazioni di malattia), accordo che è menzionato nell'allegato V della posizione comune (ved. articolo 28, paragrafo 2).

Il Consiglio non ha tuttavia considerato opportuno accogliere l'emendamento 48 sull'esigenza di una maggiore convergenza fra le norme che determinano la residenza nelle convenzioni in materia di doppia imposizione e nel regolamento (CEE) n. 1408/71, ritenendo che tale regolamento non costituisca il quadro giuridico appropriato per trattare le questioni fiscali.

Il Consiglio non ha potuto inoltre accettare gli emendamenti 38, 40, 45 e 49 per gli stessi motivi esposti dalla Commissione nella proposta modificata.

IV. ALLEGATI DEL REGOLAMENTO

La posizione comune contiene undici allegati, riguardanti soprattutto le disposizioni speciali derivanti dalle legislazioni nazionali cui è fatto riferimento nei pertinenti articoli del progetto di regolamento. Tre di questi allegati (gli allegati II, X e XI) devono ancora essere completati, ma il loro contenuto sarà determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio quanto prima e al più tardi prima della data di applicazione del regolamento stesso.

L'allegato II tratta delle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore e corrisponde all'allegato III dell'attuale regolamento.

L'allegato X (prestazioni speciali di carattere non contributivo) corrisponde all'allegato II bis dell'attuale regolamento.

L'allegato XI tratta delle disposizioni speciali relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri e corrisponde all'allegato VI dell'attuale regolamento.

Data la natura eminentemente tecnica e specifica dei suddetti allegati, il Consiglio ha ritenuto preferibile farne oggetto di una trattazione a parte in modo da facilitare l'esame complessivo. Tale esame è stato recentemente avviato per gli allegati II (III dell'attuale regolamento) e X (II bis dell'attuale regolamento), in primo luogo in base alla proposta della Commissione COM/2003/0468 definitiva (modifiche varie). Il contenuto dell'allegato VI dovrà tenere conto degli ultimi sviluppi delle legislazioni nazionali e richiederà la valutazione, da parte degli Stati membri stessi, della necessità di mantenere le menzioni esistenti nell'allegato, tenuto conto della semplificazione e delle modifiche apportate dal nuovo progetto di regolamento.

Le proposte necessarie alla messa a punto degli allegati del nuovo regolamento saranno adottate in conformità del trattato.

Il metodo di lavoro consistente nel concedere un lasso di tempo sufficiente alla preparazione tecnica necessaria per gli allegati in questione permetterà sia al Consiglio che al Parlamento europeo di effettuare un esame globale dei suddetti allegati. Esso dovrebbe altresì consentire di introdurre negli allegati menzioni pienamente giustificate in base ai criteri previsti in materia e figuranti nei pertinenti articoli del regolamento.

V. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune soddisfi gli obiettivi chiave perseguiti dalla proposta originaria della Commissione e, incorporando gli emendamenti citati nella parte III della presente motivazione, tenga altresì ampiamente conto del parere espresso in prima lettura dal Parlamento europeo.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 19/2004**definita dal Consiglio il 6 febbraio 2004****in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. . . /2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . , che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati**

(2004/C 79 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (piano d'azione di Vienna) ⁽⁴⁾.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario.
- (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁵⁾. Il programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell'exequatur, ovvero l'istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
- (5) La nozione di «credito non contestato» dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto

dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

- (6) L'assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell'invito di un giudice a notificare l'intenzione di difendere la propria causa per iscritto.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come titoli esecutivi europei.
- (8) Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio europeo ha ritenuto che l'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l'esecuzione nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. Nel Regno Unito, ad esempio, la registrazione di una decisione giudiziaria straniera certificata seguirà pertanto le medesime regole della registrazione di una decisione giudiziaria pronunciata in altra sede nel Regno Unito e non implicherà un riesame nel merito della decisione giudiziaria straniera. I regimi in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie dovrebbero continuare a essere disciplinati dal diritto interno.
- (9) Tale procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d'exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁶⁾, in quanto rende superfluo il benessere del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 86.

⁽²⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 febbraio 2004 e posizione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

- (10) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell'esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all'esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.
- (11) Il presente regolamento mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta.
- (12) Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.
- (13) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una *fictione iuris* in ordine all'osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo.
- (14) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall'assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario. Nella seconda ipotesi, una decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come titolo esecutivo europeo soltanto se lo Stato membro d'origine dispone di un meccanismo appropriato che consenta al debitore di chiedere il riesame completo della decisione giudiziaria alle condizioni stabilite all'articolo 19, nei casi eccezionali in cui, malgrado l'osservanza dell'articolo 14, il documento non sia pervenuto al destinatario.
- (15) La notificazione a mani di persone diverse dal debitore stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto il documento in questione.
- (16) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il debitore ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.
- (17) Il giudice competente per la verifica dell'integrale osservanza delle norme procedurali minime dovrebbe, in caso affermativo, rilasciare un certificato standard di titolo esecutivo europeo dal quale risulti con chiarezza tale controllo e il suo risultato.
- (18) La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell'esecuzione.
- (19) Il presente regolamento non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre un incentivo in tal senso, agevolando l'accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro solo a condizione che siano rispettate tali norme minime.
- (20) Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari.
- (21) Quando un documento deve essere inviato da uno Stato membro a un altro per essere ivi notificato, il presente regolamento, in particolare le norme in materia di notificazione dovrebbero applicarsi assieme al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in collegamento con le dichiarazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 23 di detto regolamento.
- (22) Poiché gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (23) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾.

(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(24) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(26) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino del trattato, la procedura di codecisione è applicabile dal 1° febbraio 2003 per le misure stabilite nel presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta jure imperii*).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
- c) la sicurezza sociale;
- d) l'arbitrato.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo

1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera «non contestato» se:

- a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o
- c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine; o
- d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
- 2) «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell'atto pubblico;
- 3) «atto pubblico»:
 - a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto, e
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine,

- o
- b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;
- 4) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, e tali atti sono stati certificati come titolo esecutivo europeo;
- 5) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico certificati come titolo esecutivo europeo;
- 6) «giudice d'origine»: il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c);
- 7) in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (*betalningsföreläggande*), il termine «giudice» comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (*kronofogdemyndighet*).

CAPO II

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

Articolo 5

Abolizione dell'exequatur

La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 6

Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo

1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:
- a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e
- b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e
- c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e

- d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:

- un credito sia considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e
- si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e
- il debitore sia il consumatore.

2. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

3. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello Stato membro d'origine.

Articolo 7

Spese relative ai procedimenti giudiziari

Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.

Articolo 8

Titolo esecutivo europeo parziale

Se solo alcune parti della decisione giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato per tali parti un certificato di titolo esecutivo europeo parziale.

Articolo 9

Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I.
2. Il certificato di titolo esecutivo europeo è compilato nella lingua della decisione giudiziaria.

*Articolo 10***Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo**

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene
 - a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;
 - b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. La legislazione dello Stato membro d'origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.
3. Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI.
4. Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

*Articolo 11***Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo**

Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria.

CAPO III

NORME MINIME PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AI CREDITI NON CONTESTATI*Articolo 12***Campo di applicazione delle norme minime**

1. La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente capo.
2. I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione giudiziaria se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c).

*Articolo 13***Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore**

1. La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:
 - a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,
 - b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione,
 - c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,
 - d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.
2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

*Articolo 14***Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore**

1. La notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:
 - a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore;
 - b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi «locali commerciali» a una persona alle dipendenze del debitore;
 - c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;
 - d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

- e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;
- f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

3. La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:

- a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:
 - i) la forma di notificazione;
 - ii) la data in cui è stata effettuata;
 - iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso;
- o
- b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Notificazione ai rappresentanti del debitore

La notificazione ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore.

Articolo 16

Informazioni al debitore riguardo al credito

Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti;
- b) l'importo del credito;
- c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;

- d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

Articolo 17

Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito

Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:

- a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;
- b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

Articolo 18

Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime

1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:

- a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e
- b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e
- c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.

*Articolo 19***Norme minime per il riesame in casi eccezionali**

1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:

a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e

ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,

o

b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.

CAPO IV

ESECUZIONE*Articolo 20***Procedimento di esecuzione**

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:

a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali,

nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Alla parte che in uno Stato membro chiedi l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 21***Rifiuto dell'esecuzione**

1. Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e

c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 22***Accordi con paesi terzi**

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

*Articolo 23***Sospensione o limitazione dell'esecuzione**

Se il debitore ha

- impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o
- chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10,

il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore:

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
- c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

CAPO V

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI*Articolo 24***Transazioni giudiziarie**

1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II.

2. La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

*Articolo 25***Atti pubblici**

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

CAPO VI

DISPOSIZIONE TRANSITORIA*Articolo 26***Disposizione transitoria**

Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI COMUNITARI*Articolo 27***Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001**

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

*Articolo 28***Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000**

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 29***Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione**

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti

- a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e

b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ⁽¹⁾.

Articolo 30

Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
 - a) la procedura di rettifica e di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
 - b) le lingue ammesse ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c);
 - c) gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25;
 ed ogni conseguente modifica.
2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e con ogni altro mezzo appropriato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Articolo 31

Modifiche agli allegati

Le eventuali modifiche dei modelli di certificato contenuti negli allegati sono adottate con la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Articolo 32

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ...

Esso si applica a partire dal ... (*), ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal ... (**).

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

^(*) 18 mesi dopo l'adozione del presente regolamento.

^(**) Data di entrata in vigore.

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — DECISIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale/giudice che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/giudice che ha emesso la decisione giudiziaria
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato
- 5.1. Capitale:
- 5.1.1. Valuta Euro
 Corona svedese
 Lira sterlina
 Altro (precisare):
- 5.1.2. Se il credito è rateizzato
- 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale mensile altro (precisare):
- 5.1.2.4. Durata del credito
- 5.1.2.4.1. Attualmente indeterminata o
- 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:
- 5.2. Interessi
- 5.2.1. Tasso d'interesse
- 5.2.1.1. ... % oppure
- 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE (*)

(*) Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

- 5.2.1.3. Altro (precisare):
- 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:
6. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine
7. La decisione è ancora soggetta alla possibilità di impugnazione
 Sì No
8. La decisione riguarda un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1
9. La decisione è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
10. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori
 Sì No
- 10.1. In caso affermativo:
il debitore è il consumatore
 Sì No
- 10.2. In caso affermativo :
il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine [ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001]
11. Notificazione del documento introduttivo del giudizio ai sensi del capo III, se applicabile
 Sì No
- 11.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento
- 11.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17
12. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire
 Sì No
- 12.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire
- 12.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17
13. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1
- 13.1. La notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione giudiziaria

13.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

13.3. Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione

Sì No

13.4. Il debitore ha omesso di impugnare la decisione conformemente ai requisiti procedurali pertinenti

Sì No

.....
(Luogo)

.....
(Data)

.....
(Firma e/o timbro)

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Transazione giudiziaria
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato:
- 5.1. Capitale:
- 5.1.1. Valuta Euro
 Corona svedese
 Lira sterlina
 Altro (precisare):
- 5.1.2. Se il credito è rateizzato
- 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale mensile altro (precisare):
- 5.1.2.4. Durata del credito
- 5.1.2.4.1. Attualmente indefinita oppure
- 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:
- 5.2. Interessi
- 5.2.1. Tasso d'interesse
- 5.2.1.1. ... % oppure
- 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE (*)

(*) Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

- 5.2.1.3. Altro (precisare):
- 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella transazione giudiziaria:

- 6. La transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d'origine

.....
(Luogo)

.....
(Data)

.....
(Firma e/o timbro)

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — ATTO PUBBLICO

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale/Autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/Autorità che ha redatto o registrato l'atto pubblico
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Atto pubblico
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato
- 5.1. Capitale:
- 5.1.1. Valuta Euro
 Corona svedese
 Lira sterlina
 Altro (precisare):
- 5.1.2. Se il credito è rateizzato
- 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale mensile altro (precisare):
- 5.1.2.4. Durata del credito
- 5.1.2.4.1. Attualmente indefinita oppure
- 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:
- 5.2. Interessi
- 5.2.1. Tasso d'interesse
- 5.2.1.1. ... % oppure
- 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE (*)

(*) Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

- 5.2.1.3. Altro (precisare):
- 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nell'atto pubblico:

- 6. L'atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d'origine

.....
(Luogo)

.....
(Data)

.....
(Firma e/o timbro)

ALLEGATO IV

CERTIFICATO COMPROVANTE LA NON ESECUTIVITÀ O LA LIMITAZIONE DELLA FORZA ESECUTIVA

(articolo 6, paragrafo 2)

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale/autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*)
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. La decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico (*) è stata/o certificata/o come titolo esecutivo europeo ma
- 5.1. La decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico (*) ha perso forza esecutiva
- 5.2. L'esecuzione è temporaneamente
- 5.2.1. sospesa
- 5.2.2. limitata a provvedimenti conservativi
- 5.2.3. subordinata alla costituzione di una cauzione ancora insoluta
- 5.2.3.1. Importo della cauzione:
- 5.2.3.2. Valuta Euro
 Corona svedese
 Lira sterlina
 Altro (precisare):
- 5.2.4. Altro (precisare):

.....
(Luogo).....
(Data).....
(Firma e/o timbro)

(*) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO V

CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE

(articolo 6, paragrafo 3)

A. La seguente decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*), certificata/o come titolo esecutivo europeo, è stata/o impugnata/o

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale/Autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*)
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

B. A seguito dell'impugnazione è stata pronunciata la seguente decisione, che viene pertanto certificata come titolo esecutivo europeo in sostituzione del titolo esecutivo europeo originario

1. Organo giurisdizionale
- 1.1. Nome:
- 1.2. Indirizzo:
- 1.3. Tel./fax/posta elettronica:
2. Decisione
- 2.1. Data:
- 2.2. Numero di riferimento:
3. Debito pecuniario certificato
- 3.1. Capitale:
- 3.1.1. Valuta Euro
 Corona svedese
 Lira sterlina
 Altro (precisare):

(*) Cancellare la dicitura inutile.

- 3.1.2. Se il credito è rateizzato
- 3.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 3.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 3.1.2.3. Scadenza delle rate successive
- settimanale mensile altro (precisare):
- 3.1.2.4. Durata del credito
- 3.1.2.4.1. Attualmente indefinita oppure
- 3.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:
- 3.2. Interessi
- 3.2.1. Tasso d'interesse
- 3.2.1.1. ... % oppure
- 3.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE (*)
- 3.2.1.3. Altro (precisare):
- 3.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 3.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:
4. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine
5. La decisione è ancora soggetta alla possibilità di un'ulteriore ricorso
- Sì No
6. La decisione è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
7. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori
- Sì No
- 7.1. In caso affermativo:
- il debitore è il consumatore
- Sì No
- 7.2. In caso affermativo:
- il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001
8. Al momento della decisione conseguente all'impugnazione il credito non è contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c):
- Sì No
- 8.1. In caso affermativo:
- Notificazione del documento introduttivo dell'impugnazione. L'impugnazione è stata proposta dal creditore
- Sì No

(*) Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

- 8.1.1. In caso affermativo:
La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento
- 8.1.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17
- 8.2. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire
 Sì No
- 8.2.1. In caso affermativo:
La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire
- 8.2.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17
- 8.3. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1
- 8.3.1. La notificazione della decisione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione della decisione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione
- 8.3.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

.....
(Luogo)

.....
(Data)

.....
(Firma e/o timbro)

ALLEGATO VI

DOMANDA DI RETTIFICA O DI REVOCA DEL CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

(Articolo 10, paragrafo 3)

IL SEGUENTE CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale/Autorità che ha emesso il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*)
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

DEVE ESSERE

5. RETTIFICATO in quanto, a causa di un errore materiale, si è riscontrata la seguente divergenza tra il certificato di titolo esecutivo europeo e la decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico alla base di esso (precisare):
-
-
6. REVOCATO, perché:
- 6.1. la decisione giudiziaria certificata si riferiva ad un contratto concluso da un consumatore, ma era stata emessa in uno Stato membro in cui il consumatore non è domiciliato ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001
- 6.2. il certificato di titolo esecutivo europeo è stato concesso manifestamente per errore per altri motivi (precisare):
-
-
-

.....
(Luogo).....
(Data).....
(Firma e/o timbro)

(*) Cancellare la dicitura inutile.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), il 27 novembre 2003 il Consiglio ha definito un orientamento generale che ha portato all'adozione, il 6 febbraio 2004, mediante procedura scritta, di una posizione comune sul progetto di regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Il Consiglio ha adottato la sua decisione a maggioranza qualificata, con il voto contrario della delegazione olandese.

Nel definire la sua posizione, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Comitato economico e sociale dell'11 dicembre 2002 e del parere reso dal Parlamento europeo in prima lettura l'8 aprile 2003.

Il progetto di regolamento tende a contribuire a sopprimere le condizioni preliminari per il riconoscimento e l'esecuzione, in un altro Stato membro, di una decisione giudiziaria esecutiva pronunciata su un debito la cui natura e il cui importo non siano stati contestati dal debitore; elimina gli ostacoli al riconoscimento, in un altro Stato membro, della decisione pronunciata e le misure di controllo dell'esecuzione attualmente in vigore e comunemente raggruppate sotto il termine di «procedura di exequatur». Il regolamento si applica inoltre alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a un credito considerato non contestato.

Il regolamento in preparazione costituisce così un'applicazione concreta del principio di reciproco riconoscimento, necessario ai fini della libera circolazione delle decisioni giudiziarie.

II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio resta ampiamente fedele al contenuto della proposta iniziale della Commissione quale emendata dalla proposta modificata, trasmessa al Consiglio il 18 giugno 2003.

Le principali modifiche apportate al testo sono le seguenti:

1. Nella proposta di regolamento iniziale solo le decisioni che avessero autorità di cosa giudicata nello Stato membro di origine potevano essere certificate come titolo esecutivo europeo. Nel testo della posizione comune adottata dal Consiglio, questa condizione è soppressa; occorre, ma è sufficiente, per dare luogo a certificazione, che la decisione sia esecutiva nello Stato membro di origine. Correlativamente, per motivi di coerenza ed efficacia del sistema, se la decisione certificata viene successivamente impugnata, la decisione pronunciata sul ricorso può a sua volta essere certificata, anche nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto dal debitore.

Questo emendamento permette di evitare che la presentazione di un ricorso da parte del debitore sia sufficiente a privare il creditore del beneficio che il titolo esecutivo gli conferisce.

2. La posizione comune mantiene il principio secondo cui il rilascio del certificato di titolo esecutivo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione. Essa prevede tuttavia la possibilità di presentare una richiesta di rettifica del certificato in caso di errore materiale o una richiesta di ritiro se è evidente che il certificato è stato concesso erroneamente.
3. Al consumatore viene accordata una protezione particolare: la decisione relativa ad un credito non contestato reclamato a un debitore consumatore può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se è stata pronunciata nello Stato membro in cui il debitore è domiciliato.

4. Per quanto riguarda le norme minime richieste per i procedimenti relativi ai crediti non contestati, la proposta iniziale stabiliva una gerarchia tra le forme di notificazione del documento introduttivo del giudizio. Il testo della posizione comune abolisce tale gerarchia, ma distingue le forme di notificazione a seconda che la prova sia o non sia riferita al fatto che il debitore abbia effettivamente ricevuto la notificazione. È inoltre ammessa, a determinate condizioni, la semplice notificazione a mezzo posta.

La posizione comune prevede tuttavia che le forme di notificazione non corredate della prova che il debitore ha ricevuto l'atto sono ammissibili ai fini della certificazione della decisione solo se, conformemente al diritto nazionale dello Stato di origine, il debitore gode del diritto di chiedere il riesame della decisione qualora non abbia ricevuto il documento introduttivo del giudizio in tempo utile per preparare la sua difesa.

Altri emendamenti, più formali, favoriscono una migliore comprensione del testo.

2. Emendamenti del Parlamento

Il Consiglio ha cercato di inglobare per quanto possibile gli emendamenti del Parlamento.

L'emendamento 1 è stato preso in considerazione per quanto riguarda il merito (vedasi considerando 26).

L'emendamento 2 è stato preso in considerazione in parte; il Consiglio ha ritenuto che la seconda parte del testo di questo emendamento proposto dal Parlamento non fosse necessaria (articolo 3).

L'emendamento 3 non è stato ripreso nella proposta modificata della Commissione e non è stato inserito dal Consiglio nella posizione comune.

L'emendamento 4 non è più pertinente, dato che nella posizione comune il carattere definitivo della decisione giudiziaria non è più considerato una condizione per la certificazione.

L'emendamento 5 è stato ripreso, nello spirito, nel testo della proposta modificata e accolto dal Consiglio nella sua posizione comune (articolo 5).

Gli emendamenti 6, 7, 8 e 16 relativi all'ammissibilità di un ricorso contro il rilascio o il rifiuto di un certificato non sono stati accolti in quanto tali, ma ne è stata rispettata l'economia in generale. Benché l'articolo 10 del testo della posizione comune preveda infatti che il rilascio del certificato non è soggetto ad alcuna impugnazione, la posizione comune autorizza tuttavia l'azione volta a ottenere la rettifica o il ritiro del certificato.

L'emendamento 9 è stato inserito [articolo 13, paragrafo 1, lettera b)].

L'emendamento 10 non è stato accolto, in quanto ritenuto superfluo.

L'emendamento 11 non è più pertinente in quanto il testo della posizione comune abolisce qualsiasi gerarchia tra le forme di notificazione del documento introduttivo del giudizio.

Gli emendamenti 12 e 13 non sono stati accolti.

L'emendamento 14 è stato accolto per quanto riguarda il merito [articolo 16, lettera d)].

L'emendamento 15, volto a sopprimere l'articolo 19, paragrafo 2 della proposta iniziale, non è stato accolto, ma l'articolo 18, paragrafo 2, assicura ora una migliore protezione del convenuto nelle circostanze previste dalla disposizione.

III. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che il testo della posizione comune relativa all'istituzione di un titolo esecutivo per i crediti non contestati garantisca l'equilibrio ricercato tra, da un lato, la tutela dei diritti del debitore e, dall'altro, l'efficacia del sistema di certificazione istituito per consentire una libera circolazione delle decisioni giudiziarie eliminando gli ostacoli al riconoscimento e all'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione.
